

NOTIZIARIO N. 1 - 5 GENNAIO 2023

AFFARI GENERALI

-  **Legge di Bilancio 2023: nota ministeriale sulle principali misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie.** pag. 3
- ◆ Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso covid-19: circolare 31/12/2022 del ministero della Salute. pag. 8

AMBIENTE E SICUREZZA

-  **Principali scadenze in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro per l'anno 2023.** pag. 13
- ◆ INAIL, modello OT23: scadenza 28 febbraio 2023. pag. 17
- ◆ Tari: agevolazioni per avvio autonomo a recupero di rifiuti urbani pag. 18

CONVENZIONI

-  **Convenzioni attivate dal sistema Confimi.** pag. 20

FINANZA AGEVOLATA

- ◆ **Bando ricerca e sviluppo sperimentale.** pag. 23
- ◆ **Bando supporto interventi energetici e prevenzione sismica delle imprese.** pag. 26
- ◆ **Bando Start up innovative.** pag. 28
- ◆ **Bando sostegno investimenti produttivi finalizzati all'innovazione.** pag. 30

-  **Bando ISI INAIL 2021, proroga dei termini.** pag. 32

FISCALE

-  **Il trattamento fiscale degli omaggi natalizi.** pag. 33
- ◆ Dichiarazioni redditi 2023: bozze dei modelli con le istruzioni. pag. 42

SINDACALE E PREVIDENZIALE

-  **Conguaglio di fine anno 2022 dei contributi previdenziali e assistenziali: chiarimenti INPS.** pag. 45
-  **Domande di accesso all'assegno di integrazione salariale erogato dal FIS e dai Fondi di solidarietà. Dichiarazione fruito e nuovo file.csv contenente la lista dei beneficiari: indicazioni INPS.** pag. 63
-  **Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo e esonero contributivo per i datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere: istruzioni INPS.** pag. 66
-  **Misure in materia di Welfare Aziendale adottate con i Decreti Aiuti Bis e Quater: istruzioni INPS sui profili di natura previdenziale.** pag. 75
-  **Lavoratori fragili: modalità di comunicazione dei periodi di lavoro agile.** pag. 83
-  **Fringe benefit e valori 2023: pubblicate le tabelle dell'Acì.** pag. 84
-  **Legge di Bilancio 2023: principali novità in materia di lavoro.** pag. 86
- ◆ Portale delle famiglie, PNRR e piattaforma integrata per la genitorialità: nuova versione della procedura INPS con l'integrazione delle prestazioni di maternità. pag. 89
- ◆ Interessi legali e nuova misura da gennaio 2023: chiarimenti INPS. pag. 90
- ◆ Lavoro agile: termini entro i quali inviare la comunicazione. pag. 92
- ◆ Autoliquidazione INAIL 2022/2023: istruzioni operative. pag. 93

LEGGE DI BILANCIO 2023
NOTA MINISTERIALE SULLE PRINCIPALI MISURE IN FAVORE DI LAVORATORI, IMPRESE E FAMIGLIE

In merito alle «principali misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie» previste dalla legge 29/12/2022 n. 197, pubblicata lo stesso giorno nel S.O. n. 43 alla G.U. n. 303, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", di seguito riportiamo quanto diramato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il 30 dicembre scorso; per una trattazione più particolareggiata delle novità di maggior interesse per i datori di lavoro, si rinvia a quanto contenuto nella sezione SINDACALE E PREVIDENZIALE di questo Notiziario.

- **Taglio del cuneo fiscale per l'anno 2023.** Incrementato (rispetto al 2022) al 2% per i redditi annui sino a euro 35.000 e al 3% per quelli sino a euro 25.000 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori per i rapporti di lavoro dipendente a eccezione di quelli di lavoro domestico.
- **Incremento della dotazione del Fondo per i lavoratori dello spettacolo.** Incrementate di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse del "Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET" a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
- **Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile.** In via sperimentale per il 2023, sarà possibile conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni ("pensione anticipata flessibile", cd. quota 103). Questo trattamento non sarà cumulabile, dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per la pensione anticipata e decidano di proseguire il rapporto di lavoro beneficeranno del versamento in loro favore della quota di contribuzione previdenziale al loro carico. Le modalità di attuazione di tale bonus saranno disciplinate da apposito decreto da emanare entro il 31 gennaio 2023 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
- **Proroga del cosiddetto Anticipo Pensionistico Sociale (APE Sociale).** Estesa al 31 dicembre 2023 la facoltà di accedere al trattamento erogato dall'INPS (sino al raggiungimento dell'età pensionabile) per i soggetti in specifiche condizioni che abbiano almeno 63 anni d'età e non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è concessa a lavoratori che svolgono mansioni gravose, invalidi civili al 74%, lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento di NASpl (o equivalente) e i cosiddetti caregivers.
- **Modifiche al trattamento cosiddetto "Opzione Donna".** Prorogata per il 2023 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico per le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che appartengano a una delle seguenti categorie: caregivers, invalide (con invalidità superiore o

uguale al 74%) e lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende per le quali è attivo un tavolo di crisi.

- **Incremento dei trattamenti previsti dal Fondo per le vittime dell'amianto.** Dal primo gennaio 2023, è elevata dal 15 al 17% della rendita in godimento la prestazione aggiuntiva a carico dell'INAIL e da 10.000 a 15.000 euro la prestazione di importo fisso a favore dei malati di mesotelioma.
- **Agevolazione per l'assunzione di percettori del Reddito di Cittadinanza.** Previsto l'esonero totale (nel limite di 8.000 euro) per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, di beneficiari del Reddito di Cittadinanza.
- **Agevolazione per l'assunzione di donne e giovani e nuove iscrizioni alla previdenza agricola di personale con età inferiore a 40 anni.** Analoga agevolazione è prevista per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, di personale femminile e giovani. Esteso a tutto il 2023, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS per le nuove iscrizioni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant'anni.
- **Proroga al 31 marzo 2023 dello smart working per i lavoratori fragili.** Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
- **Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici.** Rivisto il meccanismo di indicizzazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, al fine di tutelare i soggetti più bisognosi. Prevista una rivalutazione del 120% del trattamento minimo e dell'85% per gli assegni tra quattro e cinque volte il minimo. Per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024.
- **Nuove linee di indirizzo per la gestione degli enti previdenziali.** Entro il 30 giugno 2023, con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sentita la COVIP, sono definite norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Prorogato al 31 gennaio 2023 il termine per la modifica dello statuto e dei regolamenti interni dell'INPGI. Decorso infruttuosamente il termine, i ministeri vigilanti nomineranno un commissario ad acta, che, entro tre mesi, adotterà le modifiche statutarie previste dalla legge e le sottoporrà all'approvazione ministeriale.
- **Riforma del Reddito di Cittadinanza.** Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura

del reddito di cittadinanza è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità. Ciò a eccezione dei nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età. A decorrere dal primo gennaio 2023, i soggetti beneficiari devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all'ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, l'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione. Con apposito protocollo, stipulato dal ministero dell'Istruzione e del Merito e dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sono individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti e, comunque, per l'efficace attuazione delle disposizioni. Il beneficio del reddito decade anche nel caso in cui sia rifiutata la prima offerta di lavoro. Inoltre, la quota dell'assegno destinata all'affitto sarà pagata direttamente ai proprietari. Il reddito di cittadinanza sarà abrogato il 1° gennaio 2024 e, nell'ottica di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, i risparmi di spesa dovuti all'abrogazione saranno versati nel «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva», istituito nello stato di previsione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dall'anno 2024.

- **Istituzione del Fondo per la sperimentazione del Reddito Alimentare, del Fondo per le periferie inclusive e del Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo.** Nello stato di previsione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito, pertanto, il Fondo per la sperimentazione del **reddito alimentare**, con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Il Fondo è destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del reddito alimentare, quale misura per contrastare lo spreco e la povertà alimentare, mediante l'erogazione, a soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l'inventario della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso un centro di distribuzione ovvero ricevere presso il proprio domicilio nel caso di soggetti appartenenti a categorie fragili. Con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 197/2022, sono definite le modalità attuative del trattamento, la platea dei beneficiari, nonché le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore. Al fine di favorire e promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità, contrastando, al contempo, i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città, istituito, nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle Finanze, un fondo denominato "**Fondo per le periferie inclusive**". I criteri di gestione saranno previsti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nello stato di previsione del ministero del Turismo è istituito il **Fondo per accrescere**

il livello professionale nel turismo, al fine di favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, nonché di agevolare l'inserimento di alti professionisti del settore nel mercato del lavoro. Il Fondo avrà una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

- **Presentazione telematica della Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'ISEE.** A decorrere dal primo luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.
- **Nuove risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione e proroghe di trattamenti di sostegni al reddito.** Stanziare ulteriori risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione per il rifinanziamento: - del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'art. 44, comma 11-bis, del d.lgs. n. 148/2015, per l'anno 2023; - di un'indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio; - delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call-center; - dell'integrazione salariale per i dipendenti del gruppo ILVA, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche; - per la proroga a tutto il 2023 del trattamento di CIGS di cui all'art. 44 del d.l. n. 109/2018 (convertito in legge n. 130/2018) per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro.
- **Una tantum per i pubblici dipendenti.** Nel solo anno 2023, sarà erogato un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.
- **Riconoscimento dell'indennità di amministrazione per il personale di INL e ANPAL.** Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale a essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
- **Nuove risorse per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani e il Fondo per la crescita sostenibile.** Nuove importanti risorse per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, nonché per il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Versati 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per il Piano nazionale di azione contro tratta e sfruttamento. Per il finanziamento degli interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, è incrementata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile.

- **Novità nella disciplina delle prestazioni occasionali.** Anzitutto, è prevista l'applicabilità della disciplina alle prestazioni che danno luogo per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro (anziché i 5.000 euro precedentemente previsti). È, altresì, estesa alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club. È abrogata la previsione che richiedeva, nell'ambito delle prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, l'autocertificazione del prestatore nella piattaforma informatica, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Infine, è innalzato a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dall'utilizzatore al fine di determinare la possibilità di ricorso alla prestazione occasionale. Sono, inoltre, previste disposizioni speciali per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura. In particolare, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite a attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali: a) persone disoccupate, nonché percettori della NASpI o della DIS-COLL o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali; b) pensionati di vecchiaia o di anzianità; c) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università; d) detenuti o internati, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
- **Incremento dell'assegno unico e universale per i figli a carico.** Dal primo gennaio 2023, è previsto un incremento del 50% dell'assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con ISEE fino a 40.000 euro. Prevista anche una maggiorazione del 50% dell'assegno unico per le famiglie con 4 o più figli. Sono confermate e rese strutturali le maggiorazioni dell'assegno unico per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.
- **Congedo parentale.** Previsto un ulteriore mese di congedo facoltativo di maternità o, in alternativa, di paternità, retribuito all'80%, fino al sesto anno di vita del bambino.
- **Previsione del "buono portuale".** Nello stato di previsione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinato alla concessione, per il periodo dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato "buono portuale", pari all'80% della spesa sostenuta, per le imprese titolari di autorizzazione o di concessione, finalizzato inter alia a incentivare modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione. Con decreto del ministro delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze e con il ministro del Lavoro e Politiche sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, sono stabiliti termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio e della sua erogazione.

**AGGIORNAMENTO DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI E DEI CONTATTI STRETTI DI CASO
COVID-19
CIRCOLARE 31/12/2022 DEL MINISTERO DELLA SALUTE**

Con l'acclusa circolare del 31 dicembre 2022 il ministero della Salute ha aggiornato «le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19 e dei contatti stretti di caso COVID-19», relative alle modalità da osservare:

- dalle persone risultate positive a un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2, sottoposte alla misura dell'isolamento;
- da coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, a cui è applicato «il regime dell'autosorveglianza».



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale

A

Ufficio di Gabinetto
Sede

Protezione Civile
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

Ministero Economia e Finanze
mef@pec.mef.gov.it

Ministero delle Imprese e del Made in Italy
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Infrastrutture e
Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero della Cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero del Turismo
ufficiodigabinetto.turismo@pec.it

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della Sanità
Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Ministero dell'Istruzione e del Merito
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Università e della Ricerca
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacert.it

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero Della Giustizia
prot.dgdt.dap@giustiziacert.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
Affari Regionali e le Autonomie
affariregionali@pec.governo.it

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e Speciale
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e Bolzano
LORO SEDI

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
anci@pec.anci.it

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di
Frontiera LORO SEDI

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
Conferenza Episcopale Italiana
e-mail segreteria: salute@chiesacattolica.it
e-mail direttore: m.angelelli@chiesacattolica.it

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni
Infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della
Professione di Ostetrica
presidenza@pec.fnopo.it

FNOVI Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani
info@fnovi.it

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani

posta@pec.fofi.it

FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie Ospedaliere)

e-mail Pec: fiaso@pec.it

e-mail segreteria: info@fiaso.it

FEDERSANITÀ Confederazione delle Federsanità Anci regionali

E-mail: info@federsanita.it

E-mail Pec: federsanita@pec.it

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico DGDMF

SEDE

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione
federazione@pec.tsrn.org

Istituti Zooprofilattici Sperimentali

www.izsmportici.it

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario Ospedale Luigi Sacco

protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS

srm20400@pec.carabinieri.it

Istituto Superiore di Sanità

protocollo.centrale@pec.iss.it

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – IRCCS “Lazzaro Spallanzani”

direzione generale@pec.inmi.it

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)

fondazione cirm@pec.it

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)

inmp@pec.inmp.it

Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM)

fism.pec@legalmail.it

Confartigianato

presidenza@confartigianato.it

CONFCOMMERCIO

confcommercio@confcommercio.it

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC

protocollo@pec.enac.gov.it

TRENITALIA

ufficiogruppi@trenitalia.it

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA

italo@pec.ntvspa.it

Direzione Sanità RFI Gruppo FS italiane

Via Pigafetta 3 00154 Roma

Direzione Generale Programmazione Sanitaria DGPROGS
SEDE

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali

segreteria@simit.org

AMCLI - Associazione microbiologi Clinici italiani

segreteriaamcli@amcli.it

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (Simspe-onlus) Via Santa Maria della Grotticella 65/B 01100 Viterbo

Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI)

siti@pec-legal.it

Ordine Nazionale dei Biologi

protocollo@peconb.it

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori -

PRESIDENTE presidente@antev.net

Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva

siaarti@pec.it

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

AGENAS

agenas@pec.agenas.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e dei FISICI

segreteria@pec.chimici.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della Famiglia

segredipfamiglia@pec.governo.it

Regione Veneto – Assessorato alla sanità - Direzione Regionale Prevenzione

Coordinamento Interregionale della Prevenzione (CIP)

francesca.russo@regione.veneto.it

coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

Confederazione cooperative italiane (Confcooperative)

segreteria@confcooperative.it

sanita@confcooperative.it

Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia

uccv_covid19@pec.governo.it

OGGETTO: Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.

Tenendo conto della LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (22G00209) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2022)” che modifica il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19”,

facendo seguito alle Circolari:

- n. 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”,
- n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”,
- e n. 0037615 del 31/08/2022 “Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”,

tenendo conto dell’Ordinanza 28 dicembre 2022 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi dalla Cina. (22A07435) (G.U. Serie Generale, n. 303 del 29 dicembre 2022),

e considerata l’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19, si aggiornano le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19 e dei contatti stretti di caso COVID-19.

CASI CONFERMATI

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:

- Per i casi che sono sempre stati **asintomatici** e per coloro che **non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni**, l’isolamento potrà terminare dopo **5 giorni** dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, **a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare**;

Per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;

- Per i casi in **soggetti immunodepressi**, l'isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente **a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo**.
- Per gli **operatori sanitari**, se asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare **non appena** un test antigenico o molecolare risulti negativo.
- **I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese** nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l'isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

E' obbligatorio, a termine dell'isolamento, l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 **fino al 10mo giorno** dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

CONTATTI STRETTI DI CASO

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al **quinto giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.

Gli **operatori sanitari** devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un caso confermato.

II DIRETTORE GENERALE

*f.to Dott. Giovanni Rezza

Per Direttore dell'Ufficio 05 Dott. Francesco Maraglino t.a.

Monica Sane Schepisi

Referenti/Responsabili del procedimento:

Alessia D'Alisera

Anna Caraglia

Federica Ferraro

Alessia Mammone

Sabrina Valle

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993"

**PRINCIPALI SCADENZE
IN MATERIA DI AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO PER L'ANNO 2023**

Ferme restando possibili deroghe o proroghe che potrebbero essere definite anche in corso d'anno, si ritiene utile riepilogare le principali scadenze in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro ad oggi previste per il 2023.

01 gennaio 2023

ETICHETTATURA AMBIENTALE IMBALLAGGI: Dal 1 gennaio 2023 sono in vigore gli obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi previsti dall'art. 219 comma 5 del D.Lgs.152/06, la cui scadenza originaria era prevista per il 1 gennaio 2021. Nel circuito B2B occorre prevedere l'apposizione della codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE, mentre nel circuito B2C occorre prevedere anche l'apposizione delle indicazioni per il corretto smaltimento finale.

SCHEDE DI SICUREZZA: A partire dal 1 gennaio 2023 possono essere fornite esclusivamente schede di sicurezza delle sostanze pericolose conformi a quanto definito dal Regolamento UE 2020/878.

RADIAZIONI IONIZZANTI, MODALITÀ DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI MEDICI AUTORIZZATI INCARICATI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA: Dal 1 gennaio 2023 è in vigore il DM 4/5/2022, recante le modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria per lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, nonché i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale.

RADIOPROTEZIONE, DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEGLI ESPERTI: Dal 1 gennaio 2023 è in vigore il Decreto Interministeriale 9 agosto 2022, che disciplina i requisiti di iscrizione all'elenco degli esperti di radioprotezione, nonché le modalità di formazione e svolgimento del relativo esame e dell'aggiornamento professionale.

15 gennaio 2023

POLIECO, DICHIARAZIONE PERIODICA: Termine entro il quale i soggetti obbligati (imprese che effettuano la produzione e l'importazione di beni a base di polietilene, utilizzatori e distributori di beni in polietilene, riciclatori e recuperatori dei rifiuti di beni a base di polietilene) ed i soggetti che hanno aderito volontariamente al Consorzio (produttori ed importatori di materie prime in polietilene per la produzione di beni in polietilene e soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei beni e dei rifiuti a base di polietilene) devono provvedere al versamento del contributo ambientale e all'invio della dichiarazione periodica annuale. La periodicità della dichiarazione è semestrale (con ulteriore scadenza al 15 giugno 2023) per le sole imprese che effettuano la produzione e l'importazione di beni a base di polietilene.

20 gennaio 2023

CONAI, DICHIARAZIONE PERIODICA: Termine entro il quale i soggetti obbligati all'applicazione del Contributo Ambientale e tenuti all'invio della Dichiarazione Ambientale con periodicità annuale sono tenuti a dichiarare a CONAI i quantitativi di imballaggio ceduti/importati sul territorio nazionale. La periodicità della dichiarazione, oltre che annuale, può essere trimestrale (scadenze al 20 del mese successivo al trimestre di riferimento) oppure mensile (scadenze al 20 di ogni mese, con riferimento al mese precedente), in funzione dell'ammontare del Contributo Ambientale complessivamente dichiarato, per materiale, nell'anno precedente.

31 gennaio 2023

DENUNCIA ANNUALE SCARICHI IDRICI: Termine ultimo previsto dalla Regione Emilia Romagna per comunicare al Comune / Ente Gestore le caratteristiche quali-quantitative delle acque utilizzate nel ciclo produttivo e scaricate in pubblica fognatura.

28 febbraio 2023

RIDUZIONE TASSO INAIL OT23: Entro il 28 febbraio 2023 le aziende che, nel corso del 2022, hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia, possono presentare la domanda per accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa.

TARI, RICHIESTA DI RIDUZIONE PER AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO: Termine entro il quale le aziende della Provincia di Ravenna (ad esclusione dei Comuni di Cervia e dell'Unione della Romagna Faentina per il quale il termine è posticipato al 30 aprile 2023) produttrici di rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero devono presentare al Comune la documentazione richiesta, al fine di ottenere la scontistica prevista dai regolamenti TARI in vigore.

CONAI, RICHIESTA DI ESENZIONE PER IMBALLAGGI ESPORTATI: Termine entro il quale gli esportatori di imballaggi vuoti o di merce imballata ("imballaggi pieni"), devono inviare a CONAI i moduli per l'esenzione dell'applicazione del contributo ambientale, ove prevista.

RELAZIONE ANNUALE AMIANTO: Termine entro il quale le aziende autorizzate devono presentare a Regione ed A.S.L. territorialmente competente la relazione annuale sulle attività di utilizzo, smaltimento e bonifica dell'amianto effettuate nel corso dell'anno 2021.

COMUNICAZIONE ANNUALE SOLVENTE UTILIZZATO PER PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO: Termine entro il quale le aziende che svolgono attività di pulizia a secco di tessuti e pellami tramite impianti a ciclo chiuso devono effettuare la comunicazione annuale ad ARPAE circa l'attività svolta nel corso dell'anno 2020.

01 marzo 2023

DICHIARAZIONE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (C.O.V.) IMMESSI SUL MERCATO: Entro il 1 marzo di ogni anno i soggetti che immettono sul mercato prodotti contenenti

composti organici volatili devono comunicare i dati e le informazioni relativi alla tipologia ed alla quantità di tali prodotti con riferimento all'anno precedente.

31 marzo 2023

COMUNICAZIONE ANNUALE PRODUTTORI, IMPORTATORI ED ESPORTATORI DI F-GAS:

Entro il 31 marzo di ogni anno devono essere comunicate le quantità di sostanze elencate negli Allegati I e II del Regolamento per l'anno precedente prodotte, importate o esportate.

COMUNICAZIONE PILE ED ACCUMULATORI: Annualmente, entro il 31 marzo, i produttori comunicano alle Camere di commercio i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia; tale dato è comunicato per la prima volta all'atto dell'iscrizione con riferimento all'anno solare precedente.

30 aprile 2023

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD): Termine entro il quale, salvo diverse disposizioni, comunicare alla Camera di Commercio territorialmente competente i dati relativi ai rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2021, tramite la presentazione del MUD secondo il modello vigente.

COMUNICAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (A.E.E.): da parte dei produttori di A.E.E. e dei relativi Sistemi Collettivi.

COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO: da parte delle attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/03.

COMUNICAZIONE PER I RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (R.A.E.E.): da parte degli impianti di trattamento dei R.A.E.E. e dei centri di raccolta istituiti dai produttori o terzi che agiscono in loro nome.

COMUNICAZIONE IMBALLAGGI – GESTORI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO: da parte degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti da imballaggio.

DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI: Entro il 30 aprile le imprese iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali sono tenute al versamento del diritto annuale di iscrizione.

DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE PER ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA: Entro il 30 aprile le imprese che effettuano attività di recupero iscritte nel registro Provinciale sono tenute al versamento del diritto annuale di iscrizione.

REPORT ANNUALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA – IPPC): L'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 59/05 prevede l'invio, entro il 30 aprile di ogni anno, dei dati relativi

agli impianti / attività sottoposti ad AIA attraverso il portale telematico IPPC-AIA della Regione Emilia Romagna.

DICHIARAZIONE E-PRTR (EUROPEAN POLLUTANT RELEASE AND TRANSFER REGISTER):

Entro il 30 aprile tutti i gestori di stabilimenti obbligati ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 157 del 2011, in esecuzione del Regolamento (CE) 166/2006 devono effettuare dichiarazione E-PRTR 2021 (European Pollutant Release and Transfer Register) relativa alla quantità di inquinanti rilasciati nell'ambiente.

31 maggio 2023

IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI REGIONE EMILIA ROMAGNA, COMUNICAZIONE O.R.SO. (OSSERVATORIO RIFIUTI SOVRAREGIONALE): Termine entro il quale tutti gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti (ad esclusione di quelli che effettuano le stoccaggio dei propri rifiuti e che sono autorizzati ad effettuare relativamente a tali rifiuti operazioni di messa in riserva R13 o deposito preliminare D15) devono comunicare telematicamente i dati inerenti la propria attività.

30 giugno 2023

COMUNICAZIONE SCELTA OPERATORE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: Termine entro il quale le utenze non domestiche che scelgano di non avvalersi del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani devono inviare specifica comunicazione al Comune, con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

DICHIARAZIONE TARI: I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettate al tributo.

30 novembre 2023

PAGAMENTO CONTRIBUTI PER BANCA DATI FGAS: Termine entro il quale imprese certificate e persone certificate operanti per imprese non certificate devono versare il contributo annuale per il mantenimento della banca dati FGAS, come previsto dal D.P.R. 146/2018.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimioromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri



0544/280225



342/1104258



melandri@confimioromagna.it

**INAIL, MODELLO OT23
SCADENZA 28 FEBBRAIO 2023**

Si ricorda che **entro il 28 febbraio 2023 deve essere presentata la domanda per la riduzione del Premio INAIL – modello OT23 anno 2023**. L'art. 23 delle “Modalità per l'applicazione delle Tariffe”, approvate con Decreto Interministeriale del 27/02/2019, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

Come ben noto, per accedere alla riduzione, l'azienda deve presentare un'apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito dell'INAIL, entro il termine del 28 febbraio 2023, unitamente alla documentazione probante richiesta dall'Istituto.

Si ricorda inoltre che gli interventi migliorativi devono essere stati realizzati nell'anno precedente quello di presentazione della domanda. Ad ognuno degli interventi previsti è attribuito un punteggio: per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa occorre aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimiro magna.it

TARI**AGEVOLAZIONI PER AVVIO AUTONOMO A RECUPERO DI RIFIUTI URBANI**

Secondo quanto previsto dai Regolamenti TARI Comunali in vigore, alle aziende che dimostrino di avere avviato autonomamente a recupero/riciclo nel corso dell'anno 2022 rifiuti urbani così come definiti dall'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/06, viene riconosciuta una riduzione della quota variabile della Tassa sui rifiuti (TARI).

Le modalità di richiesta di riduzione / agevolazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), possono variare da Comune a Comune e prevedono l'invio dei seguenti documenti:

- quarta copia dei formulari relativa ai rifiuti urbani conferiti debitamente controfirmati dal destinatario;
- Riepilogo dei formulari, di cui al punto precedente, diviso per codice EER del rifiuto;
- idonea attestazione atta a dimostrare la quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti, rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato tale attività, da richiedere all'azienda che ha svolto il servizio di recupero, ovvero il destinatario del rifiuto (non prevista per i Comuni di Ravenna, Russi e della Bassa Romagna).

A tal proposito si segnala che l'elenco dei rifiuti che danno diritto alla riduzione, riportato in allegato, è rimasto invariato rispetto a quello dello scorso anno che aveva recepito le modifiche apportate dall'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020.

Anche le date di scadenza per la presentazione delle domande sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno e sono riepilogate nella tabella di seguito.

COMUNE	SCADENZA
Cervia	30 aprile 2023
Ravenna	28 febbraio 2023
Russi	28 febbraio 2023
Unione Bassa Romagna	28 febbraio 2023
Unione Romagna Faentina	30 aprile 2023

Come ogni anno, l'Area Tecnica dell'Associazione è a completa disposizione per l'assistenza alla compilazione nonché per la presentazione della domanda a tutti gli associati che ne faranno richiesta e che risultino in possesso dei requisiti sopra indicati. **Il servizio è gratuito, ma per garantire la corretta evasione delle pratiche è indispensabile che le aziende interessate forniscano entro il 10 febbraio p.v. la documentazione completa al seguente recapito:**

Rita Di Luciano



0544/280211



diluciano@confimromagna.it

Elenco rifiuti urbani art. 183 comma 1 lettera b-ter D.Lgs. 152/06 che danno diritto alla riduzione della TARI.

Frazione	Descrizione	Codice EER
RIFIUTI ORGANICI	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	200108
	RIFIUTI BIODEGRADABILI	200201
	RIFIUTI DI MERCATI	200302
CARTA E CARTONE	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	150101
	CARTA E CARTONE	200101
PLASTICA	IMBALLAGGI IN PLASTICA	150102
	PLASTICA	200139
LEGNO	IMBALLAGGI IN LEGNO	150103
	LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137	200138
METALLI	IMBALLAGGI METALLICI	150104
	METALLO	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	IMBALLAGGI IN MATERIALI COMPOSITI	150105
MULTIMATERIALE	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	150106
VETRO	IMBALLAGGI IN VETRO	150107
	VETRO	200102
TESSILE	IMBALLAGGI IN MATERIA TESSILE	150109
	ABBIGLIAMENTO	200110
	PRODOTTI TESSILI	200111
TONER	TONER PER STAMPA ESAURITI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 080317*	080318
INGOMBRANTI	RIFIUTI INGOMBRANTI	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200127*	200128
DETERGENTI	DETERGENTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	ALTRI RIFIUTI NON BIODEGRADABILI	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	200301

CONVENZIONI ATTIVATE DAL SISTEMA CONFIMI

A seguire trovate l'elenco di tutte le convenzioni attive, sottoscritte a livello nazionale dalla nostra Confederazione – CONFIMI INDUSTRIA e a livello locale da CONFIMI ROMAGNA.

CONVENZIONI CONFIMI INDUSTRIA NAZIONALE**STRUTTURE ALBERGHIERE**

ACCOR	Catena alberghiera (Mercure, Sofitel, Fairmont, Novotel, Mgallery, Pullman, Raffle, Swisshotel, The Sebel).
BEA SUITES	B&B nel quartiere Coppedè a Roma.
BEST WESTERN HOTELS	Catena alberghiera.
HOTEL BUENOS AIRES	Hotel a Roma.
LUDOVISI PALACE HOTEL	Hotel a Roma.
REMARHOTELS	Hotel a Roma.
RESIDENZA VENTI SETTEMBRE	Hotel a Roma.
STARHOTELS	Catena alberghiera.
VILLA GRAZIOLI	Boutique hotel a Roma.

AUTOVETTURE – VEICOLI COMMERCIALI

STELLANTIS-FCA	Acquisto autovetture e veicoli commerciali (FIAT, Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Fiat Professional).
AVIS	Servizio di autonoleggio.
EUROPCAR	Noleggio auto e veicoli commerciali leggeri.
MERCEDES BENZ	Acquisto e noleggio di autovetture e veicoli commerciali, a marchio Mercedes e Smart, solo nel Comune di Roma.
NOVA TRANSFER	Servizio NCC solo su Roma.
VOLKSWAGEN VEICOLI COMM.LI	Acquisto di veicoli commerciali.

SERVIZI

ALLIANZ	Servizi welfare a tariffe agevolate.
EDENRED E EDENRED MOBILITY	Welfare aziendale e carta carburante.
EULER HERMES	Compagnia di assicurazione del credito del gruppo Allianz.
GOODYEAR	Fornitura di pneumatici Goodyear e Fulda.
INNOLVA	Informazioni commerciali, recupero crediti.
SACE-SIMEST	Strumenti di supporto all'export e gestione dei rischi.
SAMSUNG	Telefonia ed elettrodomestici.
SIAE	Diritti sulla riproduzione musicale.

TIM	Supporto per PMI associate nel percorso di trasformazione digitale.
TRENITALIA	Trasporto ferroviario passeggeri.
UNIPOL SAI	Prodotti assicurativi.
UPS	Servizio di spedizione a mezzo corriere.
WTS GAS	Acquisto degli impianti e dei serbatoi per il GPL e relativa fornitura per le sedi industriali.

ISTITUITI BANCARI**BANCO BPM****GRUPPO BANCO DESIO****MPS** - Monte Paschi Siena.**CONVENZIONI CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA**

6 Conforme	Indagini supplementari e certificazioni macchine.
CEL Consulenze di Massimo De Martin	Assistenza per Credito d'Imposta e consulenze sul mercato dell'energia.
Corporate Studio	Finanza agevolata.
Mazzotti	Servizi e prodotti per la pulizia professionale.
Next Data	Cybersecurity e protezione dati personali.
Poliambulatorio Saba	Medicina del lavoro e Medico Competente.
SCR	Ricerca, consulenza e selezione del personale.
Studio Dott. Marcello Moruzzi	Consulenza per la sicurezza dei trasporti di merci e rifiuti pericolosi.
Studio Ing. Luca Sangiorgi	Consulenza, progettazione e tutte le attività necessarie all'espletamento delle pratiche di prevenzione incendi.
Studio Legale Avv. Fabio Lusa	Studio legale specializzato in diritto commerciale, societario e del lavoro.
Studio Legale Avv. Roberta Resta	Studio legale specializzato in diritto industriale, GDPR Privacy, consulenza alle imprese.
Terme di Punta Marina	Centro termale con servizio di poliambulatorio per visite specialistiche, prestazioni diagnostiche e strumentali.

Per **informazioni** sulle condizioni applicate alle aziende aderenti al nostro sistema e sulle modalità di utilizzo degli accordi contattare l'Ufficio Comunicazione e Sviluppo:

Dott.ssa Benedetta Ceccarelli
 0544/280216

 338/6644525

 ceccarelli@confimioromagna.it

BANDO RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE**BANDO SUPPORTO INTERVENTI ENERGETICI E PREVENZIONE SISMICA DELLE IMPRESE****BANDO START UP INNOVATIVE****BANDO SOSTEGNO INVESTIMENTI PRODUTTIVI FINALIZZATI ALL'INNOVAZIONE**

Segnaliamo queste 4 interessanti opportunità delle quali, a seguire, alleghiamo le rispettive schede riepilogative.

Per informazioni siamo a vostra disposizione ai riferimenti sotto indicati.

INFO	Dott.ssa Benedetta Ceccarelli	Dott. Mauro Basurto
	 0544/280216	 0544/280212
	 338/6644525	 335/372511
	 ceccarelli@confimiromagna.it	 basurto@confimiromagna.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – BANDO PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE

ENTE GESTORE	Regione Emilia-Romagna
BENEFICIARI	Imprese, aggregazioni di imprese costituite con contratto di rete, consorzi con attività esterna e altri soggetti iscritti al REA. Potranno partecipare i soggetti che hanno depositato almeno due bilanci e posseggano unità locale in cui si realizza il progetto, in Emilia-Romagna. Le Grandi imprese (di seguito GI) possono partecipare solo in presenza di un contratto di collaborazione formalizzato con una PMI e con l'obbligo di creare nuova occupazione.
INTERVENTI AMMISSIBILI E DIMENSIONE MINIMA INVESTIMENTI	<p>Gli interventi finanziabili sono relativi a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale promossi dalle imprese con la previsione di contratti con enti di ricerca e laboratori di ricerca, con riferimento ai 15 ambiti tematici prioritari della S3 e agli oltre 100 descrittori definiti. Sarà posta particolare attenzione ai temi dell'economia circolare e dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Segue elenco degli ambiti tematici prioritari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Energia pulita, sicura e accessibile 2. Circular Economy 3. Clima e Risorse Naturali 4. Blue Growth 5. Innovazione nei Materiali 6. Digitalizzazione, intelligenza artificiale, big data 7. Manufacturing 4.0 e future evoluzioni 8. Connettività di sistemi a terra e nello spazio 9. Mobilità e motoristica sostenibile e innovativa 10. Città e comunità del futuro 11. Patrimonio territoriale e identità regionale: beni e contenuti culturali, attività creative, turismo e prodotti Made in E-R 12. Benessere della persona, nutrizione e stili di vita 13. Salute 14. Innovazione sociale e partecipazione 15. Inclusione e coesione sociale: educazione, lavoro, territori <p>Il costo minimo dei progetti ammissibili è pari a 250.000 euro per le PMI e 500.000 euro per le GI (ridotto del 50% per le imprese culturali e creative)</p>

<p>SPESE AMMISSIBILI</p>	<p>A. Ricerca contrattuale con organismi di ricerca e/o laboratori della rete (minimo 40.000 euro, ridotto a 20.000 euro per le imprese culturali e creative), brevetti, software specialistico, servizi di consulenza di carattere tecnico-scientifico, spese per l'utilizzo di laboratori di ricerca o di prova.</p> <p>B. Quota ammortamento - noleggio di strumentazione scientifica e/o impianti industriali (max 40% della voce di spesa A).</p> <p>C. Realizzazione fisica di prototipi, nella misura massima del 40% del totale della voce di spesa A e B. (solo per sviluppo sperimentale).</p> <p>D. Personale adibito ad attività di ricerca, progettazione, sperimentazione, assunto con contratto di lavoro subordinato, nella misura massima del 20% del totale delle voci di costo A, B, C (secondo i principi delle OCS previste dal Reg. (UE) 2021/1060, art. 55).</p> <p>E. Spese generali, calcolate nella misura forfettaria del 5 % del totale dei costi diretti ammissibili (totale voci A,B,C,D) conformemente a quanto previsto dall'art 54, lettera a) "Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni" del Regolamento (UE) 1060/2021.</p>		
<p>CONTRIBUTO</p>	<p>Fondo perduto, nella forma del conto capitale, con le seguenti intensità di aiuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fino al 45% delle spese ammissibili relative ad attività di ricerca industriale; • Fino al 20% delle spese ammissibili relative ad attività di sviluppo sperimentale <p><u>Dovranno essere presenti entrambe le componenti</u></p> <p>Per le GI è fatto obbligo l'assunzione di almeno 1 ricercatori CONTRIBUTO MASSIMO:</p> <p>Per le PMI: € 500.000</p> <p>Per le GI € 700.000</p> <p>REGIME DI ESENZIONE art. 25 reg. 651/2014 della Commissione Europea</p> <p>Imprese appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi della normativa civilistica vigente, possono presentare domanda al bando, tenendo conto che la somma dei contributi regionali concessi non sarà superiore a euro 700.000.</p> <p>I contributi concessi ai sensi del presente provvedimento non sono cumulabili, per le stesse spese di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri provvedimenti che si qualificano come aiuti di stato.</p>		
<p>CRITERI DI VALUTAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Qualità tecnica e completezza del progetto di ricerca e sviluppo proposto in termini di: definizione degli obiettivi, qualità della metodologia e delle procedure di attuazione e di fattibilità industriale, capacità ed esperienza del proponente rispetto agli obiettivi del progetto e alle attività previste, benefici attesi per le PMI quando in collaborazione con le GI • Qualità economico-finanziaria del progetto in termini di economicità della proposta (rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi) • Grado di innovazione rispetto allo stato dell'arte, contributo rispetto all'avanzamento tecnologico della filiera • Rilevanza della ricerca con riferimento ai temi dell'adattamento ai cambiamenti climatici e dell'economia circolare 		
<p>PREMIALITA'</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%; height: 20px;">CRITERIO</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Punti/% contr</td> </tr> </table>	CRITERIO	Punti/% contr
CRITERIO	Punti/% contr		

	Assunzione di almeno un ricercatore a tempo indeterminato (solo per PMI)	+ 10 % in RI e SS
	Collaborazioni con laboratori della Rete accreditati ai sensi della DD 15375/2022 per un importocomplessivo pari ad almeno 20.000,00 euro	+ 5% in RI e SS
	Rilevanza della componente femminile e/o giovanile in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria (i requisiti di impresa femminile e giovanile sono riportati nell'appendice 5). (Per i raggruppamenti la maggiorazione di punteggio sarà assegnata in base alla composizione numerica complessiva del raggruppamento. La maggiorazione sarà assegnata ai raggruppamenti nei quali la percentuale di imprese femminili e/o giovanili ammissibili arriva almeno al 50% della composizione numerica complessiva del raggruppamento)	+ 2 punti
	Rilevanza della ricerca oggetto dell'intervento rispetto al tema della disabilità	+ 1 punto
	Nel caso in cui i soggetti proponenti i progetti operino, con riferimento alle unità locali dove si realizza l'intervento, nelle aree montane così come definite ai sensi della L.R. n. 2/2004 e ss.mm.ii. e individuate dalle delibere della Giunta regionale n. 1734/2004 e 1813/2009 (c.d. AREE MONTANE) Appendice 5 al bando (Elenco dei comuni della montagna individuati nelle delibere di Giunta nn. 1734/2004 e 1813/2009);	+ 2 punti
	Nel caso in cui i soggetti proponenti i progetti operino, con riferimento alle unità locali dove si realizza l'intervento, nelle aree interne così come individuate dalla DGR 512 del 4/4/2022.	
	nel caso in cui i soggetti proponenti i progetti operino, con riferimento alle unità locali dove si realizza l'intervento, nelle aree dell'Emilia-Romagna comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea con la Decisione C (2016) 5938 finale del 23.09.2014 (c.d. AREE 107. 3. C) Appendice 6 al bando (ELENCO aree dell'Emilia-Romagna comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea con la Decisione C(2016) 5938 del 23.09.2014 (c.d. AREE 107. 3. C)).	
	Rating di legalità secondo il decreto interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57, a parità di punteggio tra due imprese concorrenti, inserite nel Registro delle imprese da almeno 2 anni, con fatturato minimo di 2 milioni di euro. (Per i raggruppamenti la precedenza in graduatoria sarà assegnata in base alla composizione numerica complessiva del raggruppamento. La precedenza sarà assegnata ai raggruppamenti nei quali la percentuale di imprese in possesso di rating di legalità arriva almeno al 50% della composizione numerica complessiva del raggruppamento)	precedenza in graduatoria
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE	Le domande andranno compilate, validate ed inviate alla Regione esclusivamente per via telematica, tramite l'applicazione web "SFINGE 2020" dalle ore 13.00 del giorno 01 febbraio 2023 alle ore 13.00 del giorno 28 febbraio 2023.	
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura di tipo valutativo a graduatoria	

SUPPORTO AD INTERVENTI ENERGETICI E PREVENZIONE SISMICA DELLE IMPRESE

ENTE GESTORE	REGIONE EMILIA ROMAGNA
BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none"> - imprese singole aventi qualunque forma giuridica - aggregazioni di imprese costituite nella forma di RETE DI IMPRESE (costituite prima della presentazione della domanda) - soggetti giuridici iscritti al REA - consorzi con attività esterne <p>Sono esclusi i soggetti che candidano progetti in favore del settore PESCA e ACQUACOLTURA o in favore del settore della produzione primaria di prodotti agricoli.</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Sono ammissibili gli interventi finalizzati :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alla riqualificazione energetica degli edifici nei quali si svolge l'attività del soggetto richiedente (azione 2.1.2) • Alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinate all'autoconsumo del soggetto richiedente (azione 2.2.2) • Al miglioramento/adeguamento sismico degli edifici nei quali si svolge l'attività del soggetto richiedente (azione 2.4.1.) <p>Realizzati presso l'unità produttiva/sede operativa dell'impresa richiedente ubicata nel territorio della REGIONE EMILIA ROMAGNA (non sono ammesse e opere oggetto di delocalizzazione e/o di trasferimento di un'attività produttiva). Gli interventi dovranno essere realizzati in siti produttivi operativi al momento di presentazione della domanda, e assoggettati alla richiesta di un MUTUO di durata almeno pari a 4 anni e per almeno il 50% dell'investimento complessivo. <u>I progetti dovranno essere avviati a partire dalla data di presentazione della domanda e conclusi entro la data del 31 dicembre 2024 e avere un importo totale non inferiore a 50.000€</u></p>
SPESE AMMISSIBILI	<p>a) Spese per la fornitura dei materiali e dei componenti necessari per la realizzazione degli impianti e delle opere ammesse a contributo, relativamente alla riqualificazione energetica comprese opere edili strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi ed oneri di sicurezza.</p> <p>b) Spese per la fornitura dei materiali e dei componenti necessari per la realizzazione degli impianti e delle opere ammesse a contributo, relativamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili, comprese opere edili strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi ed oneri di sicurezza</p> <p>c) Spese relative a opere a carattere strutturale, necessarie per conseguire l'obiettivo di miglioramento/adeguamento sismico, ivi compresi oneri di sicurezza ed opere edili strettamente connesse agli interventi strutturali oggetto di finanziamento</p> <p>d) Spese per la progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti (nella misura massima del 10% delle voci di spesa a)+b)+c)</p> <p>e) Spese generali, calcolate nella misura forfettaria del 5% del totale dei costi diretti di cui alle lettere a),b),c),d)</p>

	I progetti considerati ammissibili dovranno sostenere obbligatoriamente spese alle voci a) e/o b)
AMMONTARE CONTRIBUTO	Fondo perduto nella misura massima pari al 25%* della spesa ritenuta ammissibile, fino a un contributo massimo di 150.000,00€, calcolato come segue: a) Una quota pari al 10% della spesa, determinata sommando tutte le voci di costo ammissibili b) Una quota pari al 15% massimo della spesa ammissibile calcolato sulla base dell'attualizzazione dei costi di interessi per un mutuo di almeno 4 anni (interesse forfettario 4%)
REGIME DI AIUTO E DOTAZIONE FINANZIARIA	Regime di Temporary Framework Ucraina, dotazione finanziaria pari a 13 milioni
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Telematica attraverso il portale Sfinge 2020
TERMINI DI PRESENTAZIONE	- Dalle ore 10.00 del giorno 31 gennaio 2023 alle ore 13.00 del giorno 22 febbraio 2023, chiusura anticipata prevista al raggiungimento di 400 domande

* La misura del contributo è incrementata di 5 punti percentuali nel caso in cui, al momento della domanda, ricorra una o più delle ipotesi di seguito elencate:

- qualora il progetto candidato porti a conseguire in media una riduzione di almeno il 30% delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante

- qualora il progetto corrisponda ad una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione, dell'8 maggio 2019, sulla ristrutturazione degli edifici (GU L 127 del 16.5.2019). Per ristrutturazione di livello medio, sulla base della definizione fornita dall'EU Building Stock Observatory si intende una ristrutturazione che porti ad un risparmio di energia primaria variabile tra il 30% e il 60%.

- qualora il soggetto richiedente, in assenza di un obbligo di legge, abbia nominato volontariamente una figura quale Energy Manager o Esperto di Gestione di Energia oppure sia in possesso, per il sito produttivo oggetto di domanda, di certificazione ISO 50001

- nel caso in cui i soggetti proponenti, che abbiano un fatturato annuo pari o maggiore a 2 mln di €, siano in possesso alla data della domanda del rating di legalità

- nel caso in cui i soggetti proponenti i progetti operino, con riferimento alle sedi operative/unità locali doversi realizzare l'intervento, nelle aree montane, così come definite ai sensi della L.R. n. 2/2004 e ss.mm.ii. e individuate dalle delibere della Giunta regionale (Allegato C al bando) e/o nelle aree interne così come individuate dalla DGR 512 del 4/4/2022 (Allegato D al bando)

- nel caso in cui i soggetti proponenti i progetti operino, con riferimento alle sedi operative/unità locali doversi realizzare l'intervento, nelle aree dell'Emilia-Romagna comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea con la Decisione C (2016) 5938 finale del 23.09.2014 (c.d.AREE 107. 3. C) (Allegato E al bando);



**CORPORATE
STUDIO**

L'ALTO PROFILO DEL BUSINESS

* Le spese dovranno essere riferite al periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e il 31/12/2023 (salvo eventuale proroga autorizzata). A tale fine, si intende che entro il 31/12/2023 (salvo eventuale proroga autorizzata), gli interventi del progetto dovranno essere interamente realizzati, ovvero le consulenze dovranno risultare effettivamente prestate e gli impianti ed i macchinari effettivamente installati e funzionanti.



**CORPORATE
STUDIO**

L'ALTO PROFILO DEL BUSINESS

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI FINALIZZATI ALL'INNOVAZIONE

ENTE GESTORE	REGIONE EMILIA ROMAGNA
BENEFICIARI	PMI aventi qualunque forma giuridica, operanti nei settori manifatturiero e dei servizi alla produzione
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Interventi aventi ad oggetto l'implementazione di tecnologie e sistemi finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto, di servizio e organizzative idonee:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ad ottimizzare, efficientare e rendere più produttivi e sostenibili i processi aziendali interni• A favorire la crescita e il consolidamento dell'impresa proponente all'interno delle filiere di appartenenza• A favorire il posizionamento dell'impresa proponente in mercati e/o filiere produttive diverse da quelle di appartenenza• A contribuire alla neutralità carbonica e alla lotta al cambiamento climatico• A determinare una ricaduta positiva con riferimento a uno o più dei 15 ambiti cross-settoriali individuati dalla nuova strategia di specializzazione intelligente S3 2021/2027 <p>Gli interventi devono essere realizzati presso l'unità produttiva/sede operativa dell'impresa richiedente ubicata nel territorio della REGIONE EMILIA ROMAGNA (non sono ammesse le opere oggetto di delocalizzazione e/o di trasferimento di un'attività produttiva).</p> <p><u>I progetti dovranno essere avviati a partire dalla data del 1° gennaio 2023 e conclusi entro la data del 31 marzo 2024 e avere un importo totale non inferiore a 50.000€</u></p>
SPESE AMMISSIBILI	<p>a) Acquisto, anche nella forma del Leasing, di beni strumentali materiali (macchinari, attrezzature e impianti, hardware) e beni immateriali e intangibili (brevetti, marchi, licenze, servizi cloud computing e know how)</p> <p>b) Realizzazione di opere murarie e edilizie strettamente connesse all'installazione e posa in opera delle spese al punto A (nella misura massima del 10% della spesa alla voce A)</p> <p>c) Acquisizioni di servizi di consulenza specializzata per la realizzazione del progetto e per l'ottenimento delle principali certificazioni di processo e di prodotto (nella misura massima del 10% delle spese alle voci A+B)</p> <p>d) Costi generali per la definizione e gestione del progetto, compresi costi per la presentazione e gestione del progetto e/o addestramento del personale (nella misura massima del 5% delle spese alle voci A+B+C)</p>
AMMONTARE CONTRIBUTO	<p>Fondo perduto nella misura pari al 40%* della spesa ritenuta ammissibile, fino a un contributo massimo di 150.000,00€, calcolato come segue:</p> <p>a) Una quota parte sarà determinata in misura pari al 20% della spesa ammessa per la realizzazione del progetto, elevabile al 25% in presenza dei requisiti di premialità</p> <p>b) Una quota parte, concedibile fino al 15% della spesa ammessa, solo nel caso in cui il richiedente faccia ricorso, per la realizzazione del progetto, ad</p>



**CORPORATE
STUDIO**

L'ALTO PROFILO DEL BUSINESS

	un mutuo bancario. Il contributo è corrispondente ai costi per gli interessi, attualizzati alla data di domanda.
REGIME DI AIUTO E DOTAZIONE FINANZIARIA	Regime di Temporary framework Ucraina, dotazione finanziaria pari a 20 milioni
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Telematica a sportello attraverso il portale Sfinge 2020
TERMINI DI PRESENTAZIONE	- Dalle ore 10.00 del giorno 7 febbraio 2023 alle ore 13.00 del giorno 1 marzo 2023, chiusura anticipata prevista al raggiungimento di 400 domande

* *La misura del contributo è incrementata di 5 punti percentuali nel caso in cui, al momento della domanda, ricorra una o più delle ipotesi di seguito elencate:*

- qualora il progetto proposto abbia una ricaduta positiva effettiva in termini di incremento occupazionale a tempo indeterminato e stabile.

- qualora l'attività di impresa del richiedente sia caratterizzata, al momento della domanda, dalla rilevanza della presenza femminile e/o giovanile

- nel caso in cui gli interventi contenuti nel progetto prevedano il recupero dei materiali e la conseguente riduzione della produzione dei rifiuti.

- nel caso in cui i soggetti proponenti, che abbiano un fatturato annuo pari o maggiore a 2 mln di €, siano in possesso alla data della domanda del rating di legalità

- nel caso in cui i soggetti proponenti i progetti operino, con riferimento alle sedi operative/unità locali doversi realizzare l'intervento, nelle aree montane, così come definite ai sensi della L.R. n. 2/2004 e ss.mm.ii. e individuate dalle delibere della Giunta regionale n. 1734/2004 e 1813/2009 (c.d. AREE MONTANE) (Allegato D al bando);

- nel caso in cui i soggetti proponenti i progetti operino, con riferimento alle sedi operative/unità locali doversi realizzare l'intervento, nelle aree dell'Emilia-Romagna comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea con la Decisione C(2022)1545 finale del 18 marzo 2022 (c.d.AREE 107. 3. C) (Allegato E al bando);

- nel caso in cui i soggetti proponenti i progetti operino, con riferimento alle sedi operative/unità locali doversi realizzare l'intervento, nelle aree interne dell'Emilia-Romagna (AREE INTERNE), così come individuate nell'allegato F alla Deliberazione di Giunta n. 512/2022 (Allegato F al bando);

**BANDO ISI INAIL 2021
PROROGA DEI TERMINI**

In relazione al bando ISI 2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 5 DEL 04/02/2022, N. 11 DEL 18/03/2022 e N. 38 DEL 14/10/2022) L'INAIL (Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro) ha prorogato al 10 febbraio 2023 il termine per l'upload della documentazione e al 21 marzo 2023 il termine per la pubblicazione degli elenchi definitivi.

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-proroga-termini-isi-2021-feb-23.html>

Dott. Federico Marangoni 0544/280214 347/0972662 marangoni@confimiromagna.it**Dott. ssa. Benedetta Ceccarelli** 0544/280216 338/6644525 ceccarelli@confimiromagna.it**Dott. Mauro Basurto** 0544/280212 335/372511 basurto@confimiromagna.it

IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI NATALIZI


Per individuare il trattamento fiscale (IVA / IRPEF / IRES / IRAP) applicabile agli omaggi è innanzitutto necessario differenziare a seconda che: -

- i beni ceduti gratuitamente siano o meno oggetto dell'attività esercitata;
- il destinatario dell'omaggio sia un cliente oppure un dipendente.

BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ CEDUTI GRATUITAMENTE A CLIENTI**TRATTAMENTO IVA – IMPRESE**

Ai sensi dell'art. 19-bis1, lett. h), DPR n. 633/72, è detraibile l'IVA relativa all'acquisto di beni regalati se gli stessi sono: - classificabili quali spese di rappresentanza, così come definite ai fini delle imposte dirette; - di costo unitario non superiore a € 50. Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.7.2009, n. 34/E, sono "di rappresentanza": "le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore". In particolare, l'inerenza delle spese di rappresentanza sussiste se le stesse sono: - sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni; - ragionevoli in funzione dell'obiettivo di generare benefici economici; - coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore. Considerato che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono cessioni gratuite, ai fini IVA non configura cessione di beni rilevante la cessione gratuita:

- di beni non oggetto dell'attività, di costo unitario non superiore a € 50;
- di beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto / importazione, la detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19. La situazione è così sintetizzabile.

**CESSIONI GRATUITE QUALIFICATE "SPESE DI RAPPRESENTANZA"
BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ**

La cessione gratuita a clienti di beni non oggetto dell'attività dell'impresa risulta, pertanto, sempre irrilevante ai fini IVA, a prescindere dall'ammontare del relativo costo unitario. Da quanto sopra consegue che, all'atto della consegna dell'omaggio, ai fini IVA, non è richiesta l'emissione di alcun documento fiscale (fattura, documento commerciale). È tuttavia opportuno emettere un ddt (con causale "omaggio") o un documento analogo (buono di consegna), al fine di provare l'inerenza della spesa con l'attività esercitata e la natura di spesa di rappresentanza. Considerata la tipologia degli "omaggi" tipici del periodo natalizio, al fine di verificare il superamento o meno del limite di € 50 e la detraibilità dell'imposta è opportuno ricordare quanto segue.

Acquisto confezioni di beni	Se l'omaggio è rappresentato da più beni costituenti un'unica confezione (ad esempio, cesto regalo) è necessario considerare il costo dell'intera confezione e non quello dei singoli componenti. È quindi indetraibile l'IVA relativa all'acquisto di un cesto di costo superiore a € 50 ancorché composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite.
Acquisto alimenti e bevande	La detrazione dell'IVA è riconosciuta anche se i beni regalati sono costituiti da alimenti e bevande (spumante, panettone, torrone, ecc.), a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> • il costo unitario sia non superiore a € 50; • la cessione sia spesa di rappresentanza.

TRATTAMENTO IVA - LAVORATORI AUTONOMI

Quanto sopra esposto con riferimento alle imprese trova applicazione anche per gli omaggi, che costituiscono "spese di rappresentanza", effettuati da lavoratori autonomi / professionisti, considerato che, come specificato dall'Agenzia nella Circolare n. 34/E, i criteri per individuare le spese di rappresentanza contenuti nel DM 19.11.2008 sono applicabili anche ai lavoratori autonomi. Tuttavia, per quanto riguarda i liberi professionisti, il richiamo all'attività di impresa da parte dell'art. 2 n. 4 del D.P.R. 633/72 ha indotto alcuni interpreti a ipotizzare che, in presenza di detrazione di imposta all'atto dell'acquisto, derivi l'obbligo di assoggettamento ad IVA della successiva cessione gratuita anche per i beni di costo non superiore a 50,00 euro.

Per evitare ogni inconveniente potrebbe quindi essere opportuno che il professionista non operi la detrazione dell'IVA all'atto dell'acquisto dell'omaggio, indipendentemente dal costo dello stesso

TRATTAMENTO IRPEF / IRES

L'art. 108, comma 2, TUIR dispone che le spese di rappresentanza sono deducibili:

- integralmente nell'anno di sostenimento, se di valore unitario non superiore a € 50;
- se di valore unitario pari o superiore a € 50, nel limite massimo risultante dall'applicazione della percentuale fissata in base all'ammontare dei ricavi / proventi, come di seguito schematizzato.

Soggetti	Deducibilità omaggi									
Impresa	<ul style="list-style-type: none"> • integrale, se di valore unitario non superiore a € 50 (*) • se di valore unitario superiore a € 50, nell'anno di sostenimento nel limite dell'importo massimo annuo ottenuto applicando ai ricavi / proventi della gestione caratteristica (voci A.1 / A.5 di Conto economico) le seguenti percentuali. <table border="1" data-bbox="327 1731 1406 1966"> <thead> <tr> <th data-bbox="327 1731 1098 1809">Ricavi / proventi gestione caratteristica</th> <th data-bbox="1102 1731 1406 1809">Importo massimo deducibile</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="327 1809 1098 1850">Fino a € 10 milioni</td> <td data-bbox="1102 1809 1406 1850">1,5%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1850 1098 1899">Per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni</td> <td data-bbox="1102 1850 1406 1899">0,6%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1899 1098 1966">Per la parte eccedente € 50 milioni</td> <td data-bbox="1102 1899 1406 1966">0,4%</td> </tr> </tbody> </table>		Ricavi / proventi gestione caratteristica	Importo massimo deducibile	Fino a € 10 milioni	1,5%	Per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni	0,6%	Per la parte eccedente € 50 milioni	0,4%
Ricavi / proventi gestione caratteristica	Importo massimo deducibile									
Fino a € 10 milioni	1,5%									
Per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni	0,6%									
Per la parte eccedente € 50 milioni	0,4%									
Lavoratore autonomo	Nel limite dell'1% dei compensi incassati nell'anno, a prescindere dal valore unitario.									

(* Se l'omaggio è costituito da più beni in un'unica confezione, il limite di € 50 va riferito al valore complessivo della confezione.

Imprese in contabilità semplificata

I soggetti in contabilità semplificata "per cassa" possono dedurre le spese di rappresentanza nel rispetto delle limitazioni di cui al citato art. 108, comma 2, considerando il periodo d'imposta in cui è avvenuto il pagamento, ovvero, in caso di adozione del criterio "registrato = pagato", l'annotazione nel registro IVA degli acquisti.

TRATTAMENTO IRAP

Il trattamento dei costi sostenuti per l'acquisto di beni non oggetto dell'attività destinati ad omaggio per i clienti è differenziato a seconda del metodo ("da bilancio" o "fiscale") utilizzato. In particolare in caso di applicazione del:

- metodo da bilancio le spese in esame rientrano nella voce B.14 di Conto economico e pertanto sono interamente deducibili ai fini IRAP;
- metodo fiscale, le spese in esame non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e pertanto risultano indeducibili ai fini IRAP.

Lavoratori autonomi (studi associati)

Per tale fattispecie la base imponibile IRAP è pari alla "differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti all'attività esercitata ... esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi" Conseguentemente, i costi sostenuti per l'acquisto di beni destinati ad essere omaggiati ai clienti sono **deducibili ai fini IRAP nel limite dell'1% dei compensi percepiti nell'anno.**

BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ CEDUTI GRATUITAMENTE A DIPENDENTI

TRATTAMENTO IVA

La cessione / erogazione gratuita di un bene / servizio a favore dei dipendenti non può essere considerata spesa di rappresentanza, in quanto, non si configura la finalità promozionale. Da ciò consegue che l'IVA relativa ai beni destinati ai dipendenti è indetraibile per mancanza di inerenza con l'esercizio dell'impresa, arte o professione a prescindere dall'ammontare del costo. Tale indetraibilità comporta che la successiva cessione (gratuita) è esclusa da IVA.

OMAGGI DI BENI A DIPENDENTI



TRATTAMENTO IRPEF / IRES

Deducibilità da parte del datore di lavoro

Ai sensi dell'Art. 95, comma 1, TUIR Sono ricomprese fra le spese per prestazioni di lavoro deducibili anche quelle sostenute in denaro / natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori.

Per i lavoratori autonomi il costo degli omaggi destinati ai dipendenti è deducibile ai sensi dell'art. 54, comma 1, TUIR, avente una portata applicativa analoga a quella del citato art. 95.

Tassazione in capo al dipendente

Al fine di verificare la tassazione in capo al dipendente delle erogazioni liberali concesse in occasione di festività, è necessario distinguere a seconda che le stesse siano in denaro ovvero in natura. In merito vanno tuttavia considerate le modifiche recentemente apportate a seguito delle particolari situazioni emergenziali verificatesi nel 2022 e di seguito evidenziate.

Per il 2022:

- il c.d. “Decreto Aiuti-quater” ha disposto l’innalzamento a € 3.000 del valore dei beni ceduti / servizi prestati dal datore di lavoro ai dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile degli stessi;
- con il c.d. “Decreto Aiuti-bis”, tra le liberalità in esame sono state ricomprese le somme erogate / rimborsate dal datore di lavoro per le spese relative alle utenze domestiche di acqua / elettricità / gas dei dipendenti. In merito va altresì evidenziato che l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.11.2022, n. 35/E ha specificato che:
- il superamento del predetto limite comporta l’assoggettamento a tassazione dell’intero importo corrispondente alle erogazioni liberali riconosciute al dipendente; - il “buono acquisto” si considera percepito dal dipendente, e quindi assume rilevanza ai fini in esame, alla data in cui “entra nella disponibilità del lavoratore a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo”;
- il c.d. “bonus carburante” che il datore di lavoro può riconoscere nei 2022 ai propri dipendenti nel limite massimo di € 200 ciascuno, rappresenta un’agevolazione ulteriore e autonoma rispetto alle erogazioni liberali in esame e pertanto il relativo valore non va considerato per la verifica del superamento o meno del limite di € 3.000.

Erogazioni liberali	Trattamento fiscale 2022
In denaro	Concorrono sempre (a prescindere dall'ammontare) alla formazione del reddito del dipendente e quindi sono assoggettate a tassazione . Fanno eccezione le somme erogate / rimborsate per le spese relative alle utenze domestiche , "equiparate" alle erogazioni in natura.
In natura (beni o servizi)	Se di importo: <ul style="list-style-type: none"> • non superiore a € 3.000 non concorrono alla formazione del reddito; • superiore a € 3.000 concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito del dipendente (non solo per la quota eccedente il limite). Per la verifica del superamento del limite vanno considerate anche le analoghe erogazioni riconosciute durante l'anno. Così, ad esempio, una strenna natalizia del valore di € 250 (in assenza di altre erogazioni liberali) è deducibile per il datore di lavoro e non concorre alla formazione del reddito del dipendente. Se nello stesso anno, oltre alla strenna natalizia (€ 250), è stato donato un bene del valore di € 1.500 per l'anniversario della fondazione dell'azienda e sono state rimborsate le spese per le utenze per € 1.500, ai dipendenti va imputato un reddito di € 3.250 (250 + 1.500 + 1.500) da assoggettare a tassazione

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate. Sono erogazioni liberali in natura anche le erogazioni di beni, prestazioni, opere e servizi che il datore di lavoro effettua mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (c.d. "voucher").

TRATTAMENTO IRAP

Le spese per gli acquisti di omaggi da destinare ai dipendenti rientrano nei "costi del personale" che non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, anche se contabilizzati in voci diverse dalla B.9 di Conto economico. Di conseguenza, le spese in esame sono indeducibili ai fini IRAP indipendentemente dalla qualifica del datore di lavoro (srl, spa, snc, ecc.). Va tuttavia evidenziato che:

- detti costi potrebbero risultare deducibili ai fini IRAP per effetto dell'applicazione della deduzione per il costo del personale;
- per i soggetti che determinano la base imponibile IRAP con il metodo da bilancio, si potrebbe porre la questione in merito alla possibilità di classificare "costi del personale" le spese in esame. Privilegiando la classificazione per natura, infatti, tali spese potrebbero risultare deducibili essendo ricomprese nella voce B.14 e non funzionali allo svolgimento dell'attività di lavoro dipendente.

Lavoratori autonomi (studi associati)

Come già evidenziato, i lavoratori autonomi determinano la base imponibile IRAP come "differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti all'attività esercitata ... esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente". I costi sostenuti dal lavoratore autonomo per l'acquisto di beni non oggetto dell'attività per i dipendenti sono quindi indeducibili ai fini IRAP.

BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ CEDUTI GRATUITAMENTE A CLIENTI

TRATTAMENTO IVA

Il DM 19.11.2008 non differenzia tra "beni oggetto" e "beni non oggetto" dell'attività e quindi possono essere "di rappresentanza" le spese sostenute sia per gli uni che per gli altri beni. La differenziazione tra beni oggetto e non oggetto dell'attività assume rilevanza ai fini IVA in quanto la cessione gratuita di un bene oggetto dell'attività è rilevante ai fini IVA a prescindere dal relativo valore, a meno che l'imposta relativa all'acquisto non sia stata detratta. Non rileva quindi il valore del bene (superiore o meno a € 50).

Da ciò consegue che:

- indipendentemente dal fatto che la spesa possa o meno essere qualificata "di rappresentanza", l'impresa può scegliere di non detrarre l'IVA a credito dell'acquisto dei beni oggetto dell'attività, al fine di non assoggettare ad IVA la relativa cessione gratuita;
- se la spesa per il bene oggetto dell'attività che si intende regalare è qualificata "di rappresentanza":
 - l'IVA a credito è detraibile solo per i beni di costo unitario non superiore a € 50;
 - la cessione del bene è rilevante ai fini IVA indipendentemente dal valore dello stesso, fermo restando che la cessione gratuita è esclusa da IVA se non è stata detratta l'IVA sull'acquisto;
- se la spesa relativa al bene oggetto dell'attività che si intende regalare non può essere qualificata "di rappresentanza", l'IVA a credito è detraibile e la cessione gratuita è rilevante

ai fini IVA indipendentemente dal valore del bene, ferma restando la possibilità di “rinunciare” alla detrazione per escludere dall’IVA la cessione gratuita.

Cessione gratuita rilevante ai fini IVA

In presenza di una cessione gratuita rilevante ai fini IVA:

- la base imponibile IVA è costituita “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”;
- la rivalsa dell’IVA non è obbligatoria

Generalmente, in relazione agli omaggi la rivalsa dell’IVA non è operata e pertanto l’imposta rimane a carico del cedente, costituendo per quest’ultimo un costo indeducibile.

In assenza di rivalsa, l’operazione può essere documentata utilizzando una delle seguenti soluzioni:

- tenuta del registro degli omaggi, sul quale annotare l’ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota;
- emissione di una fattura con applicazione dell’IVA, senza addebitare la stessa al cliente, specificando che trattasi di “omaggio senza rivalsa dell’IVA ex art. 18, DPR n. 633/72”;
- emissione di un’autofattura in unico esemplare, con indicazione del valore dei beni (prezzo di acquisto / di costo), aliquota e imposta, specificando che trattasi di “autofattura per omaggi”.

L’autofattura può essere singola per ogni cessione (“autofattura immediata”) ovvero mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese (“autofattura differita”). A tal fine è utilizzabile il tipo documento “TD27”, indicando i dati del cedente / prestatore sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” che nella sezione “Dati del cessionario/committente”). La stessa va annotata soltanto nel registro delle fatture emesse. L’emissione del ddt, necessaria per la fattura differita, è consigliabile anche in caso di autofattura immediata al fine di identificare il destinatario e provare l’inerenza con l’attività dell’impresa.

TRATTAMENTO IRPEF / IRES

Ai fini delle imposte dirette, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza senza distinzioni tra beni oggetto e non oggetto dell’attività dell’impresa. Sono quindi applicabili le regole sopra illustrate con riferimento agli omaggi destinati ai clienti di beni non oggetto dell’attività.

TRATTAMENTO IRAP

Ai fini IRAP, relativamente ai costi sostenuti per l’acquisto di beni oggetto dell’attività destinati ad omaggio per i clienti, valgono le medesime considerazioni sopra illustrate con riferimento ai beni non oggetto dell’attività destinati ad essere omaggiati a clienti. Tali costi sono quindi deducibili per i soggetti che applicano il metodo da bilancio e indeducibili per chi applica il metodo fiscale.

BENI OGGETTO DELL’ATTIVITÀ CEDUTI GRATUITAMENTE A DIPENDENTI

TRATTAMENTO IVA

Gli omaggi ai dipendenti di beni oggetto dell’attività dell’impresa non configurano spese di rappresentanza e pertanto la relativa IVA è detraibile e la cessione gratuita va assoggettata ad IVA senza obbligo di rivalsa nei confronti dei destinatari. Come per gli omaggi ai clienti, il datore

di lavoro può scegliere di non detrarre l'IVA per l'acquisto di detti beni, per non assoggettare ad IVA la relativa cessione gratuita.

TRATTAMENTO IRPEF / IRES

Deducibilità da parte del datore di lavoro L'art. 95, comma 1, fa riferimento alle "liberalità a favore dei lavoratori" senza differenziare tra beni oggetto e non oggetto dell'attività. Da ciò consegue quindi che anche quando l'omaggio ai dipendenti è un bene oggetto dell'attività, la relativa spesa è deducibile come spesa per prestazioni di lavoro.

Tassazione in capo al dipendente

Anche per la tassazione in capo al dipendente è applicabile quanto illustrato per i beni non oggetto dell'attività, da tassare / non tassare in base all'ammontare annuo superiore o meno al limite fissato per il 2022 a € 3.000.

TRATTAMENTO IRAP

Analogamente a quanto esposto con riferimento ai beni non rientranti nell'attività dell'impresa, i costi sostenuti per gli omaggi ai dipendenti dovrebbero rientrare nei "costi del personale" e pertanto risultare indeducibili ai fini IRAP. Va tuttavia evidenziato che detti costi potrebbero risultare deducibili ai fini IRAP per l'applicazione della deduzione per il costo residuo del personale.

BUONI ACQUISTO

Con riferimento alla pratica di omaggiare buoni acquisto utilizzabili in un determinato punto vendita o gruppo di negozi convenzionati (tra la casistica in esame si ritiene che possono essere ricomprese anche le c.d. "smart box"), il trattamento applicabile è così sintetizzabile.

TRATTAMENTO IVA

La disciplina IVA applicabile ai c.d. "voucher" (buoni-corrispettivo) individua 2 tipologie di buono (su supporto fisico / in formato elettronico): il buono monouso e il buono multiuso:

Buono-corrispettivo	Descrizione
Monouso	Al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini IVA alla cessione / prestazione a cui lo stesso dà diritto (ad esempio, buono per acquisto di abbigliamento presso un determinato punto vendita).
Multiuso	Al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini IVA della cessione / prestazione a cui lo stesso dà diritto (ad esempio, buono per acquisto di beni in un supermercato).

La differenza tra le due tipologie di buoni si riflette sull'individuazione del momento di effettuazione dell'operazione, in quanto, per i primi risulta "anticipata" al momento di emissione, mentre per i secondi si realizza all'atto dell'utilizzo. Ciò comporta che:

- il buono-corrispettivo monouso consente di applicare (già) al momento dell'emissione il trattamento IVA della cessione / prestazione a cui il buono dà diritto, con conseguente assoggettamento ad IVA;

- con il buono-corrispettivo multiuso, non essendo noti i suddetti elementi, è necessario attendere il momento di utilizzo del buono. Conseguentemente, l'emissione del buono non è assoggettata ad IVA. L'imposta sarà quindi applicata nel momento di utilizzo del buono da parte del cliente / dipendente per l'acquisto del bene / servizio.

TRATTAMENTO IRPEF / IRES

Si ritiene che il trattamento del costo sostenuto dall'impresa / datore di lavoro per l'acquisto dei buoni da omaggiare a clienti / dipendenti debba essere individuato sulla base di quanto sopra illustrato con riferimento ai costi sostenuti per i beni non oggetto dell'attività.

Tassazione in capo al dipendente

Come sopra evidenziato, sono da considerare erogazioni liberali in natura a favore dei dipendenti anche le erogazioni di beni, prestazioni, opere e servizi che il datore di lavoro effettua mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. Conseguentemente, come confermato dall'Agenzia delle Entrate il buono acquisto / voucher che il datore di lavoro regala al dipendente non configura reddito tassabile per quest'ultimo nel rispetto del predetto limite di € 3.000 per il 2022.

OMAGGI PER CONTRIBUENTI MINIMI / FORFETARI

TRATTAMENTO IVA

Ai contribuenti minimi / forfetari non è consentito detrarre l'IVA sugli acquisti.

TRATTAMENTO IRPEF

Contribuenti minimi

Nella Circolare 28.1.2008, n. 7/E, dopo aver evidenziato che ai contribuenti minimi non sono applicabili "le specifiche norme del TUIR che limitano la deducibilità di taluni costi", l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "anche le spese per omaggi ... potranno essere portate in deduzione per l'intero importo pagato sempreché la stretta inerenza delle stesse all'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi".

Successivamente la stessa Agenzia ha precisato che:

- la deducibilità integrale riconosciuta nella Circolare n. 7/E riguarda esclusivamente le spese per omaggi di valore unitario non superiore a € 50;
- le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti previsti dal comma 2 dell'art. 108.

Contribuenti forfetari

Considerato che il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi / compensi lo specifico coefficiente di redditività previsto in base al settore di attività, le spese / oneri sostenuti (fatta eccezione per i contributi previdenziali) non assumono rilevanza.

TRATTAMENTO IRAP

I contribuenti minimi / forfetari non sono soggetti ad IRAP

BUFFET / PRANZO / CENA DI NATALE

Il buffet / pranzo / cena organizzati dall'impresa / datore di lavoro per lo scambio degli auguri costituiscono una prestazione di servizi gratuita e non rientrano quindi nelle cessioni gratuite di

beni sopra analizzate. L'Agenzia delle Entrate ha specificato che le spese per feste e ricevimenti in occasione di ricorrenze aziendali e festività costituiscono spese di rappresentanza se all'evento non sono presenti esclusivamente i dipendenti. Quindi, la spesa sostenuta dal datore di lavoro per il buffet / pranzo / cena di Natale organizzati:

- **esclusivamente per i dipendenti**, non potendo essere considerata "di rappresentanza" dovrebbe costituire una liberalità a favore dei dipendenti per la quale è previsto il seguente trattamento.

IVA	Indetraibile
IRPEF IRES	Costo deducibile nel limite del: <ul style="list-style-type: none"> • 75% della spesa sostenuta, come previsto per le spese di albergo e ristorante; • 5% dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
IRAP	Costo indeducibile in quanto "costo del personale". Come sopra evidenziato, tale costo potrebbe risultare deducibile applicando la deduzione per il costo residuo del personale .

- **(anche) con soggetti terzi** rispetto all'impresa (clienti, istituzioni, ecc.), è considerata spesa di rappresentanza e risulta pertanto applicabile il seguente trattamento.

IVA	Indetraibile
IRPEF IRES	Deducibile il 75% della spesa sostenuta, nel limite massimo annuale parametrato ai ricavi / proventi della gestione caratteristica (1,5% - 0,6% - 0,4%).
IRAP	<ul style="list-style-type: none"> • Costo deducibile per i soggetti che applicano il metodo da bilancio; • costo indeducibile per i soggetti che applicano il metodo fiscale.

A cura Studio Consulenti Associati - Ravenna

**DICHIARAZIONI REDDITI 2023
BOZZE DEI MODELLI CON LE ISTRUZIONI**

Le bozze dei modelli delle dichiarazioni dei redditi 2023 sono scaricabili, con le relative istruzioni, tramite il link presente nell'accluso comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate.

COMUNICATO STAMPA

Dichiarazioni Redditi 2023. Pronte le bozze dei modelli con le istruzioni

Disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate le bozze dei modelli 2023, con le relative istruzioni, da utilizzare nella prossima campagna dichiarativa. Nel dettaglio, sono online le bozze dei modelli 730, 770, Redditi persone fisiche (fascicoli 1, 2 e 3), Redditi società di capitali, Redditi società di persone, Redditi enti non commerciali, Consolidato nazionale e mondiale e Irap. Da segnalare nei modelli 730 e Redditi persone fisiche la riconferma di Superbonus, Sismabonus ed Ecobonus per gli interventi sugli immobili, mentre nei modelli Imprese, Enti e Società debuttano i crediti d'imposta per sostenere imprese e operatori economici nell'acquisto di gas e prodotti energetici.

Le principali innovazioni per i modelli 730 e Redditi persone fisiche - Nelle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2022 trovano spazio diverse novità, tra cui la rimodulazione degli scaglioni di reddito e la ridefinizione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, pensione e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Con l'introduzione, da marzo 2022, dell'Assegno unico universale per i figli a carico di età non superiore a 20 anni cambia anche la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia e di conseguenza anche il prospetto della dichiarazione dei "Familiari a carico".

Al debutto il bonus riconosciuto per le spese relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili e quello per le spese sostenute per fruire di attività fisica adattata, ossia di programmi di esercizi fisici destinati alle persone che hanno patologie croniche o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista, per migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.

Nel nuovo modello è inserito anche il credito d'imposta per le erogazioni liberali alle fondazioni ITS Academy. Il bonus spetta nella misura del 30 per cento delle somme erogate ed è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono dirette alle fondazioni ITS Academy che operano in territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale.

Rimangono poi confermate le agevolazioni Superbonus, Sismabonus ed Ecobonus per gli interventi sugli immobili.

Modello 770/2023 – Nella nuova dichiarazione sono stati inseriti nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti. Inoltre, per l'indicazione dei versamenti effettuati nell'anno 2022, a seguito della rateizzazione prevista per contrastare l'emergenza Covid-19, restano attivi nei prospetti riepilogativi gli appositi codici. Nel quadro SO, invece, viene

introdotto un nuovo prospetto per la gestione dei piani individuali di risparmio (PIR) ordinari e alternativi.

Modelli Imprese, Enti e Società e modello Irap, le novità - I modelli e le relative istruzioni sono stati aggiornati per accogliere le novità normative riguardanti le imposte sui redditi e l'Irap.

Tra le novità, il credito d'imposta "Social bonus", per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, e l'abrogazione della disciplina sulle "società in perdita sistematica".

Inoltre, tra i nuovi crediti gestiti nel quadro RU particolare rilievo assumono i contributi, sotto forma di crediti d'imposta, introdotti per far fronte agli effetti negativi derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e dal forte consumo di gas. Tra questi sono compresi il credito d'imposta in favore delle imprese energivore, quello in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, e i bonus per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca.

Per gli enti non commerciali è gestita nel modello la detassazione degli utili percepiti dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Nel modello Irap, infine, è stato eliminato il quadro IQ conseguente all'esclusione delle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni dal novero dei soggetti passivi dell'imposta ed è stata introdotta la nuova gestione "semplificata" delle deduzioni per lavoro dipendente nel quadro IS.

Roma, 22 dicembre 2022

Contenuti extra

[Le bozze dei modelli e relative istruzioni sul sito dell'Agenzia](#)

AGENZIA DELLE ENTRATE

Via Giorgione, 106 – 00147 ROMA | www.agenziaentrate.gov.it



INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI

Ufficio Stampa

06.50545093

entrate.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI

800.909696 (da fisso – numero verde gratuito)

06.96668907 (da cellulare)

+39 06.96668933 (da estero)

**CONGUAGLIO DI FINE ANNO 2022 DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
CHIARIMENTI INPS**

Con l'acclusa circolare 31/12/2022 n. 139, l'INPS ha fornito chiarimenti sulle operazioni - relative ai contributi previdenziali e assistenziali - di conguaglio della fine dello scorso anno che i datori di lavoro operanti con il flusso UniEmens potranno effettuare, oltre che con la denuncia di competenza del mese di "dicembre 2022" (scadenza di pagamento 16 gennaio 2023), anche con quella di competenza di "gennaio 2023" (scadenza di pagamento 16 febbraio 2023), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie. Per le aziende interessate, tali operazioni potranno riguardare inoltre il Trattamento di fine rapporto al Fondo di Tesoreria e le misure compensative (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 20/2019) e quindi avvenire anche con la denuncia di "febbraio 2023" (in scadenza il 16 marzo p.v.), senza aggravio di oneri accessori.



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 31/12/2022

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 139

E, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO: **Conguaglio di fine anno 2022 dei contributi previdenziali e assistenziali**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si forniscono chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens nonché per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblicache utilizzano il flusso Uniemens ListaPosPA.*

INDICE

1. Premessa
2. Termine per l'effettuazione del conguaglio
3. Elementi variabili della retribuzione (DM 7.10.1993)
 - 3.1. Compilazione flusso Uniemens
4. Massimale articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335
 - 4.1. Modalità operative per la gestione del massimale di cui alla legge n. 335/1995
5. Contributo aggiuntivo IVS dell'1% (articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992)
 - 5.1. Modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo dell'1%
6. Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva
 - 6.1. Modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute
7. Fringe benefits (articolo 51, comma 3, del TUIR)
8. Auto aziendali concesse a uso promiscuo (articolo 51, comma 4, lett. a), del TUIR)
9. Prestiti ai dipendenti (articolo 51, comma 4, lett. b), del TUIR)
10. Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria
 - 10.1. Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006
11. Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva
 - 11.1. Adempimenti a carico del datore di lavoro
12. Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio
13. Recupero del contributo di solidarietà del 10% di cui al D.L. n. 103/1991 su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare
14. Datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
 - 14.1. Operazioni di conguaglio previdenziale annuo
 - 14.2. Massimale articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335
 - 14.3. Massimale articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, da valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii nonché per i direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico
 - 14.4. Tetti retributivi ai fini dell'aliquota aggiuntiva dell'1%
 - 14.5. Operazioni di conguaglio annuo: elaborazione dei quadri V1, causale 7, codici motivo utilizzo 1 e 2
 - 14.6. Termini per le operazioni di conguaglio
 - 14.7. Sanzioni: criteri temporali per il calcolo e modalità di configurazione delle fattispecie sanzionatorie
 - 14.8. Certificazione Unica dati previdenziali ed assistenziali

1. Premessa

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all'anno 2022, finalizzate alla corretta quantificazione dell'imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

In particolare, vengono illustrate le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

- 1) elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 7 ottobre 1993 (di seguito, per brevità, D.M. 7.10.1993);
- 2) massimale contributivo e pensionabile, di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995;
- 3) contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;
- 4) conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;
- 5) "fringe benefits" esenti non superiori al limite di € 258,23 (innalzato a € 3.000,00 per l'anno 2022) nel periodo d'imposta (articolo 51, comma 3, del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Testo Unico delle Imposte sui Redditi", o TUIR) per la quale si rinvia al messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022

- 6) auto aziendali ad uso promiscuo;
- 7) prestiti ai dipendenti;
- 8) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- 9) rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
- 10) gestione delle operazioni societarie.

Inoltre, si riepilogano le indicazioni per le operazioni di conguaglio con riferimento alle denunce contributive presentate con il flusso Uniemens ListaPosPA da Amministrazioni, Enti ed aziende il cui personale è iscritto alla Gestione pubblica.

2. Termine per l'effettuazione del conguaglio

I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di "**dicembre 2022**" (scadenza di pagamento 16 gennaio 2023), anche con quella di competenza di "**gennaio 2023**" (scadenza di pagamento 16 febbraio 2023^[1]), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di "**febbraio 2023**" (scadenza di pagamento 16 marzo 2023), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2023.

Per alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall'articolo 22 della legge 1976, n. 177, potrà avvenire anche con la denuncia del mese di "**febbraio 2023**".

3. Elementi variabili della retribuzione (DM 7.10.1993)

La delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il DM 7.10.1993, ha stabilito che: *"qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione"*.

Gli eventi o elementi considerati sono i seguenti:

- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di trasferta o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS;
- indennità riposi per allattamento;
- giornate retribuite per donatori sangue;
- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;
- permessi non retribuiti;
- astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali (non a zero ore).

Agli elementi ed eventi di cui sopra possono considerarsi assimilabili anche l'indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere.

Tra le variabili retributive l'Istituto ha, altresì, ricompreso [\[2\]](#) i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l'assunzione stessa.

Conseguentemente, se l'assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre non occorre operare alcun accorgimento; se l'assunzione interviene nel mese di dicembre e i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, è necessario evidenziare l'evento nel flusso UniEmens.

Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza di dicembre 2022, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2023, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l'elemento **<VarRetributive>** di **<DenunciaIndividuale>**, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.

Si ricorda che, ai fini dell'imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il **principio della competenza** (dicembre 2022), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2023.

Anche ai fini della Certificazione Unica 2023 e della dichiarazione 770/2023, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell'imponibile dell'anno 2022.

Si ribadisce che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto precisato per la maggiorazione del 18% di cui all'articolo 22 della legge n. 177/1976) deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.

3.1. Compilazione flusso UniEmens

Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute - a livello individuale - deve essere compilato l'elemento **<VarRetributive>** di **<DenunciaIndividuale>**, secondo le modalità indicate nell'ultimo aggiornamento del documento tecnico UniEmens, al quale si rinvia [\[3\]](#).

4. Massimale articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335

L'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, successivamente al 31 dicembre 1995 ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, così come interpretato dall'articolo 2 del decreto-legge n. 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n.417 [\[4\]](#).

Tale massimale – pari, per l'anno 2022, a € **105.014,00**– deve essere rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT.

Lo stesso massimale trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge n.

In proposito, si rammenta quanto segue:

- il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno risulta retribuito solo in parte;
- nell'ipotesi di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale. Il dipendente è, quindi, tenuto a esibire ai datori di lavoro successivi al primo la Certificazione Unica rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva;
- in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta;
- ove coesistano nell'anno rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l'iscrizione alla Gestione Separata di cui alla legge n. 335/1995, ai fini dell'applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.

4.1. Modalità operative per la gestione del massimale di cui alla legge n. 335/1995

Per i lavoratori dipendenti soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l'elemento **<Imponibile>** di **<Denuncia Individuale>/<Dati Retributivi>**, deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell'elemento **<EccedenzaMassimale>** di **<Dati Particolari>** con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l'imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l'elemento **<EccedenzaMassimale>**.

Nel caso in cui, nel corso dell'anno civile, vi sia stata un'inesatta determinazione dell'imponibile, che abbia causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il massimale (con necessità di procedere al recupero in sede di conguaglio) o, viceversa, un mancato versamento di contributo IVS (con esigenza di provvedere alla relativa sistemazione in sede di conguaglio), si procederà con l'utilizzo delle specifiche **<CausaleVarRetr>** di **<VarRetributive>**.

Ai fini della compilazione del flusso, si rinvia a quanto illustrato nell'ultimo aggiornamento del documento tecnico UniEmens.

5. Contributo aggiuntivo IVS dell'1% (articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992)

L'articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella misura dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Per l'anno 2022, tale limite è risultato **€ 48.279,00** che, rapportato a dodici mesi, è pari a **€ 4.023,00**[5].

Ai fini del versamento del contributo in trattazione, deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione; tale criterio può rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo. Si ricorda che per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (FPSP), l'Istituto, con messaggio n. 5327/2015, ha fornito apposite precisazioni in ordine alle modalità di effettuazione dei conguagli.

Le operazioni di conguaglio si rendono, altresì, necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nel corso dell'anno civile. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista Certificazione Unica (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite. I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo.

Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso.

Qualora a dicembre 2022 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.

5.1. Modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo dell'1%

Ai fini delle operazioni di conguaglio, si precisa che, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2023, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2022 di € 48.279,00. Ai fini del regime contributivo, infatti, dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio 2023.

Per gestire la contribuzione aggiuntiva dell'1% di cui al decreto-legge n. 384/1992, a livello individuale, deve essere compilato l'elemento **<ContribuzioneAggiuntiva>** di **<DatiRetributivi>**, secondo le modalità illustrate nel documento tecnico UniEmens.

Per le specifiche modalità di applicazione del contributo aggiuntivo dell'1%, in relazione ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica nell'anno 2022, si rinvia alle istruzioni fornite con il messaggio n. 3418/2022.

6. Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva

L'assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con DM 7.10.1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.

Nel rinviare a quanto già reso noto in materia^[6], si ricorda che l'individuazione del momento in cui sorge l'obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse.

Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell'assoggettamento contributivo.

In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell'imponibile dell'anno (ovvero del mese) al quale era stato imputato.

In relazione alla decorrenza del termine prescrizione si osserva che l'effettiva fruizione delle ferie, con conseguente versamento contributivo che rende *sine causa* l'erogazione precedente, pone in essere il fatto costitutivo dell'indebito e pertanto, solo da tale momento in cui si accerta e viene ad esistenza il presupposto legittimante la restituzione di quanto indebitamente versato può farsi decorrere il termine di prescrizione ordinario (art. 2946 c.c.) della correlativa azione di ripetizione.

6.1. Modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute

Il flusso UniEmens consente di gestire il recupero della contribuzione versata sull'indennità per il compenso ferie.

Attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE, si consente al datore di lavoro, al momento dell'eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in diminuzione l'imponibile dell'anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.

Per le modalità di compilazione del flusso e rispetto ai limiti di utilizzo della variabile retributiva FERIE[7], si rinvia a quanto illustrato nel più volte citato documento tecnico.

7. Fringe benefits (articolo 51, comma 3, del TUIR)

L'articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155, recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali" (Decreto Aiuti-*bis*), il legislatore ha introdotto una disciplina in deroga all'articolo 51, comma 3, del TUIR, la quale, limitatamente al periodo di imposta 2022, individua un nuovo limite massimo di esenzione - da ultimo, ulteriormente elevato fino a 3.000 euro con il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-*quater*) - ed estende le tipologie di *fringe benefit* concessi al lavoratore anche alle somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Stante l'eccezionalità della misura - prevista per il solo anno 2022 - con il messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022 è stato illustrato il quadro normativo di riferimento e sono state fornite le istruzioni operative in ordine alle modalità di conguaglio predisposte dall'Istituto in relazione alla suddetta fattispecie in deroga.

8. Auto aziendali concesse ad uso promiscuo (articolo 51, comma 4, lett. a), del TUIR)

Con legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), al comma 632 dell'articolo 1, è stato modificato il regime imponibile dei veicoli aziendali di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti che, si ricorda, secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 51 del TUIR, sono assoggettati a contribuzione (e a tassazione fiscale) assumendo come base un valore determinato in via convenzionale.

Il valore del compenso in natura, determinato indipendentemente da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo ovvero dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio, viene determinato in base ai valori di emissione di anidride carbonica e all'aumentare di questi, aumenta il reddito figurativo.

In particolare, il novellato testo dell'articolo 51, comma 4, lett. a), del TUIR prevede che ai fini della determinazione del valore economico dell'utilizzo degli autoveicoli, dei motocicli e dei ciclomotori di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 g/km, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si applica la percentuale del 25 per cento dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tabelle ACI.

Per gli altri veicoli, la predetta percentuale è pari al 30 per cento in caso di emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km.

A decorrere dall'anno 2021, la percentuale è elevata al 50 per cento in caso di emissioni superiori a 160 g/km ma non a 190 g/Km e al 60 per cento per i veicoli con valori di emissioni superiore a 190 g/Km.

A norma dell'articolo 1, comma 633, della medesima legge n. 160/2019 resta ferma l'applicazione della disciplina dettata nel testo vigente al 31 dicembre 2019 per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020. Pertanto, con riferimento a contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, ai fini della quantificazione forfettaria del valore economico dell'utilizzo in forma privata del veicolo (autovettura, motociclo, ciclomotore) di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore si applica la percentuale del 30 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell'ACI.

9. Prestiti ai dipendenti (articolo 51, comma 4, lett. b), del TUIR)

Si rammenta che ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti (articolo 51, comma 4, lett. b), del TUIR) si deve assumere il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Al riguardo, si ricorda che la vigente misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale Europea, (ex tasso ufficiale di riferimento) è pari al 2,50% [\[8\]](#).

10. Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria

Il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende destinatarie dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 755 e successivi, della legge n. 296/2006 va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro [\[9\]](#).

In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.

Per le posizioni contributive contraddistinte dal codice di autorizzazione "7W" tali operazioni dovranno essere espletate tenendo conto delle indicazioni fornite con il messaggio n. 3025 del 07 agosto 2019.

10.1. Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006

Con la circolare n. 70/2007 è stato chiarito che, per le aziende che iniziano l'attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria operano se, alla fine dell'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti.

In tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a far tempo da quello di inizio dell'attività.

È stato, altresì, precisato che le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l'importo da versare del tasso di rivalutazione calcolato fino alla data di effettivo versamento. Si ricorda che la misura del predetto tasso è costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento del costo della vita rilevato a fine anno (qualora la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT sia negativa la misura del tasso di rivalutazione deve essere comunque non inferiore all'1,5%).

Le aziende costituite durante l'anno in corso che, al 31 dicembre 2022, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l'apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2023 (31 marzo 2023).

11. Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva

L'articolo 2120 del c.c. stabilisce, come noto, che le quote annuali di trattamento di fine rapporto – ad eccezione di quella maturata nell'anno – devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento del costo della vita per gli operai e gli impiegati accertato dall'ISTAT nel mese in esame rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, o alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento – al netto dell'imposta sostitutiva – deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.

Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.

Sulle somme oggetto di rivalutazione deve essere versata all'Erario l'imposta sostitutiva fissata dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.

Al riguardo, si fa presente che l'articolo 1, comma 623, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha rideterminato nella misura 17% la predetta aliquota, con effetto dalle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 (cfr. l'articolo 1, comma 625, legge n. 190/2014).

Entro il mese di dicembre 2022, salvo conguaglio da eseguirsi entro febbraio 2022, i datori di lavoro possono conguagliare l'importo dell'imposta versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria.

Per individuarne l'ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite al Fondo di Tesoreria, avvalendosi dell'ultimo (o del

penultimo) indice ISTAT.

Si precisa che la rivalutazione e il recupero dell'imposta sostitutiva, deve continuare ad essere effettuato anche dalle aziende contraddistinte dal c.a. "7W" nonché sulle somme versate in adempimento degli obblighi illustrati con il messaggio n. 2616/2021.

11.1. Adempimenti a carico del datore di lavoro

Con riferimento ai lavoratori per i quali nell'anno 2022 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ai sensi dell'articolo 2120 c.c. (separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in azienda) e calcolare sulla stessa, con le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta sostitutiva del 17%.

L'importo di quest'ultima sarà recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all'INPS.

Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva – sia all'atto del versamento dell'acconto che in altre ipotesi – potranno in ogni caso essere restituite, attraverso la compilazione delle sezioni **<Denuncia Individuale>** e **<Denuncia Aziendale>** sulla base delle modalità descritte nel documento tecnico UniEmens.

12. Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio

Nelle ipotesi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'articolo 2112 c.c., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della Certificazione Unica, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, ivi incluse le erogazioni fissate dalla contrattazione di secondo livello, le erogazioni liberali ed i fringe benefits.

Si richiama l'attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di utilizzare, nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all'altra (anche per effetto di operazioni societarie), gli appositi codici **<TipoAssunzione>** e **<TipoCessazione>** "2" e "2T", con l'indicazione della matricola di provenienza.

Come indicato al precedente paragrafo 3, dal 1° gennaio 2010, il datore di lavoro subentrante può gestire correttamente le variabili retributive utilizzando l'elemento di **<VarRetributive>**, **<InquadramentoLav>**, valorizzando l'elemento **<Matricola Azienda>** con il codice dell'azienda di provenienza.

13. Recupero del contributo di solidarietà del 10% di cui al D.L. n. 103/1991 su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare

L'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disposizioni in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari, stabilisce che sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà previsto, nella misura del 10%, dall'articolo 9-bis del decreto legge 19 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, 166[10].

Si ricorda inoltre che, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 2, una percentuale pari all'1% del gettito del predetto contributo di solidarietà confluisce presso l'apposito Fondo di garanzia - ex articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, istituito mediante evidenza contabile nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS, apprestato contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata.

Nelle ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell'anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, i datori di lavoro possono avvalersi dei codici causale istituiti nell'Elemento **<DenunciaAziendale>**, **<AltrePartiteACredito>**, **<CausaleACredito>**, del flusso UniEmens, di seguito indicati.

Codice	Significato
L938	Rec. "contr.solidarietà 10% ex art.16 D.Lgs. n. 252/2005" per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall'INPS
L939	Rec. "contr.solidarietà 10% ex art. 16 D.Lgs. n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all'ex Inpdai", per i dirigenti iscritti all'ex INPDAI al 31.12.2002

14. Datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Con riferimento alle denunce contributive presentate con il flusso Uniemens ListaPosPA da Amministrazioni, Enti ed aziende il cui personale è iscritto alla Gestione pubblica, si riepilogano le indicazioni per le operazioni di conguaglio relative all'anno 2022.

14.1. Operazioni di conguaglio previdenziale annuo

Le operazioni di conguaglio previdenziale consentono la corretta applicazione dei massimali contributivi e delle aliquote correlate all'imponibile previdenziale.

Il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio previdenziale tenendo conto dei seguenti redditi:

- redditi riconducibili al rapporto di lavoro in essere;
- redditi percepiti nell'anno per i diversi rapporti di lavoro subordinato instaurati dal lavoratore.

Nel caso in cui taluni redditi riconducibili al rapporto di lavoro subordinato siano erogati da un altro soggetto, le operazioni di conguaglio sono effettuate dal datore di lavoro principale, ossia il soggetto con cui il lavoratore ha instaurato il rapporto di lavoro subordinato.

Di seguito, si forniscono le indicazioni per effettuare le operazioni di conguaglio per l'anno 2022 per i redditi imponibili ai fini pensionistici, corrispondenti ai valori delle retribuzioni liquidate o virtuali afferenti al periodo di riferimento.

Ai fini del conguaglio contributivo dell'anno 2022 per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica devono essere considerati gli imponibili dichiarati negli elementi E0 e V1, causale 1, causale 2, causale 5 e causale 7 relativi a somme erogate nel 2022 che hanno un periodo di riferimento (data inizio e data fine) compreso nell'anno 2022 che non sono stati sostituiti ovvero annullati

da nuove dichiarazioni.

14.2. Massimale articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335

L'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, così come interpretato dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417.

Con la circolare n. 58/2016 l'Istituto ha fornito i chiarimenti in materia di applicazione del massimale contributivo per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica.

Al riguardo, si precisa che il massimale di cui trattasi deve essere applicato, qualora ne sussistano i presupposti, anche ai direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii, nonché ai direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico (cfr. paragrafo 14.3)

Il massimale, pari a € **105.014,00** per l'anno 2022, è rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT.

Lo stesso massimale trova applicazione per la contribuzione ai fini pensionistici, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nonché per la contribuzione relativa alla Gestione unitaria per le prestazioni creditizie e sociali.

Si rammenta, inoltre, quanto segue:

- il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulti retribuito solo in parte;
- nell'ipotesi di rapporti di lavoro subordinato successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei diversi rapporti si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale. Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la

Certificazione Unica (CU) rilasciata dal precedente datore di lavoro o a presentare una dichiarazione sostitutiva per la corretta applicazione del massimale;

- nell'ipotesi di rapporti di lavoro subordinato simultanei, ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, fino al raggiungimento del massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici e ai fini della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali sarà calcolata in modo proporzionale;
- le somme erogate per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l'iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale con le retribuzioni derivanti dai rapporti di lavoro subordinato.

14.3. Massimale articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, da valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii nonché per i direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico

Secondo il disposto contenuto nell'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992, in caso di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, delle strutture indicate nel medesimo decreto o individuate da disposizioni di legge statale, l'imponibile contributivo è sottoposto ai limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181. Tali limiti sono annualmente rivalutati sulla base dell'indice ISTAT. Per l'anno 2022 il massimale è pari a **€ 191.423,00**.

Il citato articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992, considerata la sua connotazione di norma previdenziale a carattere speciale, si applica esclusivamente alle figure citate nel decreto stesso (direttori generali, direttori amministrativi e direttori sanitari) delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, nonché degli enti per i quali norme statali contengono la medesima tutela previdenziale e, in base alle previsioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, anche ai direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico. Tale disposizione, pertanto, non è suscettibile di interpretazione estensiva ad altri lavoratori (cfr. la circolare n. 195/2021).

Si evidenzia che il massimale non è applicabile ai fini pensionistici ai dipendenti privi di contribuzione per i periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, per i quali deve essere applicato il massimale dell'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, di cui al precedente paragrafo 14.2.

Il massimale trova applicazione per la contribuzione ai fini pensionistici, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438/1992, nonché per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e per la Gestione previdenziale.

14.4. Tetti retributivi ai fini dell'aliquota aggiuntiva dell'1%

Ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438/1992, e dell'articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i dipendenti pubblici e privati è stata prevista, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dell'iscritto nel caso in cui l'aliquota a suo carico sia inferiore al 10%. L'aliquota dell'1% si applica sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Ogni anno, i tetti retributivi oltre i quali viene applicata la maggiorazione vengono aggiornati in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Si rammenta che per l'anno 2022 la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l'aliquota dell'1% è pari a **€ 48.279,00**, corrispondente a **€ 4.023,00** mensili, per dodici mensilità.

Per quanto attiene alle concrete modalità di applicazione e versamento, si rappresenta che il contributo deve avere cadenza mensile, salvo conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, da effettuarsi in occasione delle operazioni di conguaglio annuale fiscale e previdenziale tenendo conto dei seguenti redditi:

- redditi di lavoro dipendente o riconducibili ad esso comunicati da altri soggetti, erogati al lavoratore nell'anno di riferimento delle operazioni di conguaglio contributivo;
- redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori indicati nelle CU rilasciate dai precedenti datori di lavoro o sulla base della dichiarazione sostitutiva del lavoratore, tenendo conto di quanto già trattenuto a titolo di contributo aggiuntivo dagli altri datori di lavoro.

Si evidenzia che ai fini delle operazioni di conguaglio delle retribuzioni imponibili 2022 è necessario tenere conto delle retribuzioni dichiarate con riferimento ai periodi retributivi dell'anno 2022. Ne consegue che le retribuzioni imponibili dichiarate nelle denunce con periodi di competenza riferiti ad anni precedenti al 2022 non rilevano ai fini del conguaglio previdenziale dell'anno 2022, ma dell'anno a cui si riferiscono, ancorché le somme siano state pagate nel 2022.

14.5. Operazioni di conguaglio annuo: elaborazione dei quadri V1, causale 7, codici motivo utilizzo 1 e 2

I datori di lavoro, sostituti di imposta principali, devono effettuare le operazioni di conguaglio anche ai fini previdenziali.

Il sostituto di imposta è tenuto a considerare, ai fini delle operazioni di conguaglio dell'1%, anche i redditi del dipendente riferiti a precedenti rapporti di lavoro avuti nel corso dell'anno.

In tale ipotesi, le operazioni di conguaglio devono essere effettuate dall'ultimo datore di lavoro.

Nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2022, siano in corso più rapporti di lavoro subordinato, le operazioni di conguaglio contributivo devono essere effettuate dal datore di lavoro il cui rapporto di lavoro ha la data di inizio più remota.

Le operazioni di conguaglio del 18% per i lavoratori iscritti alla Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) devono essere effettuate in riferimento a ciascun rapporto di lavoro. Ne consegue che nel caso di redditi liquidati da diverse Amministrazioni afferenti al medesimo rapporto di lavoro, le operazioni di conguaglio devono tenere conto di tutti i redditi liquidati.

Nell'elemento V1, casuale 7, non devono essere compresi i valori degli imponibili e dei contributi già indicati dal soggetto che effettua le operazioni di conguaglio nelle proprie denunce. Nell'elemento V1, causale 7, devono essere indicate le eventuali variazioni dei contributi discendenti dalle operazioni di conguaglio ai fini dell'aliquota aggiuntiva dell'1% tenendo conto dei redditi comunicati da altri soggetti e, per i soli iscritti alla CTPS per le operazioni di conguaglio del 18%, l'eventuale variazione sia degli imponibili sia dei contributi.

Il periodo di riferimento (data inizio e data fine) dell'elemento V1, causale 7, corrisponde all'anno di riferimento delle operazioni di conguaglio (01/01/2022 – 31/12/2022) o, se inferiore all'anno, al periodo di riferimento del rapporto di lavoro.

Per i redditi erogati da altri soggetti, riconducibili al rapporto di lavoro del sostituto di imposta principale (redditi liquidati a personale in posizione di comando o distacco dall'Amministrazione presso cui il dipendente presta servizio o altri redditi comunque attratti nella sfera dei redditi di lavoro dipendente), il sostituto di imposta principale deve elaborare un elemento V1, causale 7, valorizzando l'elemento <CodMotivoUtilizzo> con il valore 2, inserendo in tale elemento i valori degli imponibili e dei contributi comunicati dall'altro soggetto in aggiunta a quelli discendenti dalle operazioni di conguaglio come sopra indicato.

Nella sezione <EnteVersante> deve essere riportato il codice fiscale dell'altro soggetto, indicando nell'elemento <AnnoMeseErogazione> il mese e l'anno in cui il soggetto medesimo ha liquidato i redditi. Nel caso di erogazioni effettuate in mesi diversi è necessario elaborare record distinti. La differenza tra i contributi dovuti valorizzati nelle Gestioni e quelli discendenti dai valori indicati nell'elemento <EnteVersante> con codice fiscale diverso da quello del dichiarante rimangono a carico dell'Amministrazione che invia l'elemento V1, causale 7, per le operazioni di conguaglio contributivo.

Se la comunicazione inviata dai soggetti obbligati all'invio non specifica il/i mese/i in cui sono state liquidate le retribuzioni, il sostituto di imposta che effettua le operazioni di conguaglio deve indicare quale mese di riferimento il primo mese utile dell'anno.

Analogamente dovrà essere elaborato un elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2, nel caso in cui il sostituto di imposta abbia effettuato le operazioni di conguaglio ai fini dell'1% per redditi riferiti ad altri rapporti di lavoro che comportano l'iscrizione alla Gestione pubblica.

L'elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2, non deve essere elaborato se il sostituto di imposta principale ha inserito i redditi erogati dall'altra Amministrazione nelle proprie denunce mensili.

Se le operazioni di conguaglio afferiscono a situazioni differenti da quelle indicate in precedenza, deve essere elaborato un elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1, valorizzando negli elementi relativi agli imponibili e ai contributi l'eventuale differenza in termini positivi o negativi discendenti dalle operazioni di conguaglio. In tali campi non devono essere riportati i valori complessivi dei redditi liquidati nell'anno.

Nel caso in cui il sostituto di imposta abbia effettuato le operazioni di conguaglio ai fini dell'aliquota aggiuntiva dell'1% per redditi derivanti da altri rapporti di lavoro che non comportano l'iscrizione ai fondi pensionistici della Gestione pubblica deve essere elaborato un elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1.

Le operazioni di conguaglio previdenziale effettuate nel corso dell'anno, entro il mese di cessazione del rapporto di lavoro o entro il mese di dicembre dell'anno di riferimento dei contributi, non comportano la necessità di elaborare l'elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1.

I dati discendenti dalle operazioni di conguaglio previdenziale effettuati dal sostituto di imposta principale devono essere considerati anche ai fini della CU 2023, secondo quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione della sezione previdenziale.

14.6. Termini per le operazioni di conguaglio

Per le aziende e le Amministrazioni iscritte alla Gestione pubblica le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento dei redditi oggetto del conguaglio.

Ne consegue che per le retribuzioni imponibili relative all'anno 2022, le operazioni di conguaglio devono essere inserite al più tardi nelle denunce contributive afferenti a "febbraio 2023".

Le denunce relative alle operazioni di conguaglio annuo, elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1 e 2, devono pervenire entro il mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio e comunque, per i rapporti di lavoro che proseguono nel 2023, non oltre il mese di marzo 2023.

Il termine per il versamento della contribuzione conseguente alle operazioni di conguaglio,

senza aggravio di oneri accessori, scade il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio, fermo restando, in ogni caso, il termine del giorno 16 marzo 2023.

14.7. Sanzioni: criteri temporali per il calcolo e modalità di configurazione delle fattispecie sanzionatorie

Nel caso in cui le operazioni di conguaglio siano effettuate oltre il termine sopraindicato, i contributi dovuti, scaturiti da dette operazioni, saranno maggiorati delle somme aggiuntive di cui all'articolo 116, comma 8, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

14.8. Certificazione Unica dati previdenziali ed assistenziali

L'Amministrazione che si avvale di personale di un'altra Amministrazione, corrispondendo direttamente parte della retribuzione, è tenuta a comunicare tempestivamente le somme corrisposte al sostituto di imposta principale al fine di consentire a quest'ultimo di inviare la denuncia mensile nei termini previsti, includendo le somme corrisposte dalle altre Amministrazioni. Nel caso in cui la predetta Amministrazione non invii i dati al sostituto di imposta per elaborare le denunce contributive mensili, ma provveda direttamente ad effettuare le denunce contributive, la medesima è tenuta comunque a trasmettere i dati al sostituto di imposta principale al fine di consentire a quest'ultimo di effettuare le operazioni di conguaglio dei dati previdenziali ed assistenziali ed elaborare, ove necessario, l'elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2.

Ai fini della certificazione dei redditi, tutti i sostituti di imposta che erogano somme al personale per le quali effettuano le trattenute previdenziali ai fini della Gestione pubblica, compresi quelli che non inviano le denunce contributive, devono valorizzare la sezione della CU 2023 dedicata ai dati previdenziali ed assistenziali INPS per i lavoratori subordinati iscritti alla Gestione pubblica.

Si precisa che la sezione previdenziale della CU deve essere compilata dai sostituti di imposta che erogano direttamente al lavoratore delle somme qualificabili ai fini contributivi come redditi di lavoro dipendente, riconducibili ad un rapporto di lavoro con obblighi contributivi alla Gestione pubblica, ed effettuano le relative trattenute anche se non sono parte del rapporto di lavoro instaurato con il dipendente.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

[1] Cfr. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 7.10.1993.

[2] Cfr. la circolare n. 117 del 7 dicembre 2005.

[3] Cfr. anche la circolare n. 106 del 9 novembre 2018 recante nuove indicazioni operative e precisazioni sull'utilizzo delle variabili retributive nel flusso UniEmens.

[4] Per gli assicurati che alla data del 30 giugno 2022 risultino da ultimo iscritti alla soppressa

Gestione sostitutiva dell'AGO dell'INPGI si applicano le disposizioni di cui al comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021. (Cfr. circ. n. 82/2022, par. 3.1.1).

[5] Si rammenta che per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica - iscritti alla Gestione sostitutiva dell'AGO INPGI fino al 30 giugno 2022 - la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l'aliquota aggiuntiva dell'1%, prevista dall'articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992, è determinata, per il 2022, nel minimo retributivo contrattuale del redattore ordinario, ossia € 46.184,00 (importo pari alla prima fascia di retribuzione pensionabile ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento INPGI). L'importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.849,00 (cfr. mess. n. 3418/2022).

[6] Cfr., da ultimo, la circolare n. 162 del 27 dicembre 2010.

[7] Cfr. il messaggio n. 456 del 31 gennaio 2019.

[8] La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 15 dicembre 2022, ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR) con decorrenza dal 21 dicembre 2022 (cfr. la circolare n. 133 del 16 dicembre 2022).

[9] Cfr. l'articolo 1, comma 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2007.

[10] Cfr. la circolare n. 98 del 2 luglio 2007.

DOMANDE DI ACCESSO ALL'ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE EROGATO DAL FIS E DAI FONDI DI SOLIDARIETÀ.**DICHIARAZIONE FRUITO E NUOVO FILE .CSV CONTENENTE LA LISTA DEI BENEFICIARI INDICAZIONI INPS**

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 18/2021), sono stati definiti alcuni progetti volti a realizzare una "Piattaforma Unica delle Integrazioni Salariali" denominata OMNIA IS. Uno di questi progetti è dedicato alla realizzazione di un nuovo modulo di istruttoria valido per tutte le integrazioni salariali, che si avvale di alcuni servizi comuni a tutte le prestazioni nell'ottica di una standardizzazione delle procedure e dell'uniformità di gestione delle stesse.

In tale ottica, con il messaggio n. 4653 del 28/12/2022, l'INPS ha fornito le seguenti:

- 1) indicazioni in merito al riconoscimento dei periodi fruiti relativamente ad autorizzazioni di integrazione salariale concesse dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015 (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 35 e 30 del 2022), in analogia a quanto già avviene per la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO);
- 2) nuove modalità di allegazione del *file* in formato csv contenente la lista dei beneficiari a corredo della domanda di accesso all'assegno di integrazione salariale erogato dal FIS e dai predetti Fondi di solidarietà.

DICHIARAZIONE FRUITO

La circolare INPS n. 58/2009 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 11/2009) ha previsto per la CIGO il computo giornaliero delle settimane di sospensione effettivamente fruito. Tale criterio è applicabile, a prescindere dalla causale invocata, anche all'assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà/FIS, sul presupposto che a quest'ultimo si applica la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria (ove compatibile). Pertanto, in quei casi in cui il datore di lavoro abbia completato le settimane autorizzate e debba presentare una nuova domanda di assegno di integrazione salariale, può inviare mediante il servizio "Comunicazione bidirezionale" un *file* che consenta al datore di lavoro di dichiarare, per ogni unità produttiva, l'esatto numero di giornate di trattamento effettivamente fruito in relazione alle autorizzazioni relative all'unità produttiva (UP) per la quale intende presentare domanda.

Si allega il modello del predetto *file* (Allegato n. 1) unitamente a una scheda esplicativa (Allegato n. 2) contenente le istruzioni operative per la gestione del foglio di calcolo inerente ai periodi fruiti.

In considerazione di quanto precede, **al fine di consentire il corretto calcolo delle settimane spettanti in relazione a domande già inviate, la trasmissione del *file* dovrà essere effettuata con la massima tempestività e comunque entro 30 giorni dalla data del 28 dicembre 2022 (e quindi non oltre il 27 gennaio 2023)**. In caso di mancata trasmissione del suddetto *file*, l'Istituto continuerà a considerare il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti.

Si ricorda che il *file* del frutto costituisce una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, fermi restando i controlli sulle dichiarazioni previsti dalla legge, che potranno essere espletati tramite vigilanza documentale e ispettiva.

Al fine di una corretta trasmissione tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale", è necessario esportare il *file* correttamente compilato in formato .csv e, successivamente, inserire quest'ultimo in una cartella con estensione .zip.

Il *file* del frutto in formato .csv dovrà essere prodotto esclusivamente per le autorizzazioni per le quali il datore di lavoro ha completato l'invio dei flussi. Si applica quindi alle autorizzazioni sia a conguaglio che a pagamento diretto, effettuate tramite SR41 o tramite flusso UNI41, in attesa che venga implementata la procedura che consentirà di recuperare automaticamente i dati dai flussi Uniemens e dai flussi trasmessi con UNI41. A valle di tali implementazioni, pertanto, il *file* del frutto in formato .csv, come sopra specificato, verrà utilizzato, in via ordinaria, soltanto per le autorizzazioni con pagamento diretto effettuato tramite SR41. Si precisa che i dati del frutto che verranno trasmessi saranno utilizzati per tutte le autorizzazioni successive che rientrano nel biennio mobile di riferimento.

Il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un'ora soltanto, sia stato posto in trattamento di assegno di integrazione salariale, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza presso l'UP interessata. Ai fini del calcolo delle settimane autorizzate, i giorni indicati sono da considerarsi come un'unità, indipendentemente dalle ore di trattamento richieste, tenendo conto anche delle frazioni di settimane richieste dal datore di lavoro. Pertanto, il numero di giorni di prestazione è diviso per 7. Per ottenere un calcolo corretto delle settimane fruita, il *file* consente di dichiarare l'articolazione dell'orario settimanale effettuato nell'unità produttiva interessata, precisando se su 5, 6 o 7 giornate.

I dati inseriti nel *file* .csv una volta acquisiti in procedura non potranno più essere modificati. Pertanto, si chiede di prestare particolare attenzione alla compilazione del *file* .csv secondo le indicazioni fornite nel manuale.

DOMANDA DI ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE: NUOVO FORMATO DEL FILE .CSV

A seguito dell'aggiornamento delle procedure informatiche, le informazioni utili ai fini della verifica del rispetto del limite di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 148/2015, riguardante un 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile, sono recuperate dai dati forniti con i flussi Uniemens dei 6 mesi precedenti la data di inizio del periodo di trattamento salariale richiesto.

Di conseguenza, non è più necessario specificare tali dati dal modello .csv allegato alla domanda di assegno di integrazione salariale, ma va allegato alla domanda un nuovo *file* .csv semplificato, contenente solo la lista dei codici fiscali dei beneficiari con la relativa qualifica, come da allegato tecnico (Allegato n. 3). Tuttavia, fino alla data del 28 febbraio 2023 i datori di lavoro potranno allegare alla domanda di assegno di integrazione salariale, in alternativa al formato semplificato, il *file* .csv nel formato conforme all'Allegato n. 3 della circolare n. 197/2015 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2015). Dall'1 marzo 2023 il formato .csv di cui all'Allegato n. 3 della circolare n. 197/2015 non potrà più essere utilizzato.

Nel solo caso in cui dall'istruttoria risulti superato il limite di 1/3 delle ore lavorabili, relativo all'unità produttiva per la quale è stato chiesto l'assegno di integrazione salariale, occorrerà

verificare che risultino inviati o completi i dati nel flusso Uniemens dei 6 mesi precedenti la domanda.

Nell'ipotesi di mancanza o incompletezza dei flussi che non consentano all'Istituto la concessione di tutte le ore richieste, il datore di lavoro potrà regolarizzare le posizioni e trasmettere i flussi mancanti.

Le Strutture territoriali, ai fini di definire celermente l'istruttoria, potranno richiedere al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 11 del decreto n. 95442/2016 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2016), emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, e successive modificazioni, il file .csv nel formato conforme all'Allegato n. 3 della circolare n. 197/2015.

Allegato n. 1 - http://www.confimiromagna.it/wp-content/uploads/2023/01/Messaggio_numero_4653_del_28-12-2022_Allegato_n_1.xls

Allegato n. 2 - http://www.confimiromagna.it/wp-content/uploads/2023/01/Messaggio_numero_4653_del_28-12-2022_Allegato_n_2.pdf

Allegato n. 3 - http://www.confimiromagna.it/wp-content/uploads/2023/01/Messaggio_numero_4653_del_28-12-2022_Allegato_n_3.xls

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA
IN AMBITO LAVORATIVO E ESONERO CONTRIBUTIVO PER I DATORI DI LAVORO PRIVATI
CHE SIANO IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE
ISTRUZIONI INPS**

La legge n. 162/2021, nell'introdurre modifiche al codice di cui al d.lgs. n. 198/2006 (di seguito, anche Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), ha previsto, all'art. 4, l'inserimento nel citato codice dell'art. 46-bis, recante l'istituzione della cosiddetta "certificazione della parità di genere" (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47/2021).

Ai sensi del citato art. 46-bis, comma 1: *"A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità"*.

Ai sensi del successivo comma 2 del medesimo art. 46-bis, la disciplina di dettaglio della certificazione della parità di genere è stata demandata all'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro delegato per le Pari opportunità, di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e con il ministro dello Sviluppo economico (ora ministro delle Imprese e del Made in Italy).

Successivamente è intervenuta la legge n. 234/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022, pag. 59), che, all'art. 1, comma 147, ha attribuito al solo Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità politica delegata il compito di dettare la disciplina di dettaglio della certificazione, stabilendo i parametri minimi per il conseguimento della stessa.

In attuazione di tali previsioni, in data 29 aprile 2022 è stato emanato il decreto del ministro per le Pari opportunità e la famiglia, con cui sono stati definiti i parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle imprese e il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 44/2022, pp. da 48 a 50).

L'art. 5, comma 1, della legge n. 162/2021, ha introdotto, per l'anno 2022, nel limite di 50 milioni di euro annui, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, in favore delle aziende del settore privato che conseguano la predetta certificazione della parità di genere. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 44/2022).

Il comma 2 del citato art. 5 della legge n. 162/2021 stabilisce che l'esonero è determinato in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun datore di lavoro, riparametrato e applicato su base mensile, con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze e con il ministro delegato per le Pari opportunità.

L'art. 1, comma 138, della legge n. 234/2021, ha reso strutturale la misura, incrementando, a decorrere dal 2023, la dotazione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, istituito nello stato di previsione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dall'art. 1, comma 276, della legge n. 178/2020. Dette risorse sono destinate alla copertura finanziaria di interventi di promozione della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro, tra i quali rientrano i benefici contributivi in favore delle imprese in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006.

In attuazione delle predette disposizioni, è stato emanato dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con i ministri per le Pari opportunità e la Famiglia e dell'Economia e delle Finanze, il decreto del 20 ottobre 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 44/2022), recante tra le altre la disciplina di dettaglio dell'esonero in oggetto. Tale decreto è stato pubblicato, in data 28 novembre 2022, nella sezione "Pubblicità legale" del sito internet del dicastero del Lavoro.

Di conseguenza, con la circolare 27/12/2022 n. 137, l'INPS ha fornito le seguenti prime istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022 di accedere alla nuova misura di esonero. Per le successive annualità saranno date ulteriori indicazioni, alla luce degli esiti di questa prima fase applicativa.

DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE AL BENEFICIO

Possano accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere di cui all'art. 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

Sono escluse dall'applicazione del beneficio le pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni.

In forza di quanto esposto e in linea di continuità con quanto già chiarito con le disposizioni amministrative adottate dall'Istituto in relazione alle più recenti agevolazioni (cfr. le circolari n. 40/2018, n. 104/2019 e n. 57/2020), hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto:

1. gli enti pubblici economici;
2. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
3. gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
4. gli ex istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) trasformati in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto privi dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritti nel registro delle persone giuridiche;
5. le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del d.lgs. n. 267/2000;
6. i consorzi di bonifica;
7. i consorzi industriali;
8. gli enti morali;
9. gli enti ecclesiastici.

Sono, al contrario, esclusi dall'applicazione del beneficio:

1. le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
2. le aziende e Amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;
3. le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolate o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
4. le Università;
5. gli Istituti autonomi per case popolari e le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER), comunque denominate, che non siano qualificate dalla legge istitutiva quali enti pubblici economici;
6. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
7. gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge n. 70/1975, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle Regioni o dalle Province autonome;
8. le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
9. l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
10. le Agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999.

Sono ricomprese nell'ambito delle pubbliche Amministrazioni e, pertanto, non possono fruire dell'esonero in oggetto, le Aziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell'ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime.

Sono, inoltre, comprese nelle Amministrazioni pubbliche le IPAB e le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), comprese quelle derivanti dal processo generale di trasformazione di cui al d.lgs. n. 207/2001, in presenza di determinati requisiti previsti dal medesimo decreto legislativo. Nel novero dei soggetti che non possono fruire dell'esonero contributivo rientrano, infine, la Banca d'Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e, in linea generale, le Autorità indipendenti, che sono qualificate come Amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate come enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria (cfr., Cass. S.U. n. 1733 del 5 marzo 1996 e n. 5054 dell'11 marzo 2004, nonché Consiglio di Stato n. 841 del 16 febbraio 2010).

ASSETTO E MISURA DELL'ESONERO E RISORSE STANZIATE

L'esonero in oggetto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 162/2021, viene calcolato sulla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui.

Il beneficio, riparametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a **4.166,66 euro** (€ 50.000,00/12).

Ai fini della delimitazione dell'esonero, è necessario fare riferimento esclusivamente alla contribuzione datoriale che può essere oggetto di sgravio.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile" di cui all'art. 1, comma 755, della legge n. 296/2006, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dall'art. 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del d.lgs. n. 148/2015, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'art. 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale del Trentino e al Fondo di Bolzano - Alto Adige di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269/2016, adottato ai sensi dell'art. 40, comma 9, del d.lgs. n. 148/2015;
- il contributo previsto dall'art. 25, quarto comma, della legge n. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'art. 118 della legge n. 388/2000.

Vanno, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto dalla circolare n. 40/2018 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7/2018).

Con riferimento al periodo di fruizione dell'esonero, si precisa che lo stesso è valevole per tutta la durata della certificazione di cui all'art. 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e ha decorrenza dal primo mese di validità della certificazione stessa. In caso di revoca della certificazione, il datore di lavoro interessato provvederà, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all'Istituto e a sospendere la fruizione della misura autorizzata. L'INPS effettuerà i controlli necessari, in collaborazione con il dipartimento per le Pari opportunità, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per verificare il perdurare dei requisiti di legge in capo a tutti i datori di lavoro ammessi al beneficio.

L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziare.

Più in particolare, come già anticipato, l'esonero contributivo di cui all'oggetto - ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 162/2021, dell'art. 1, comma 276, della legge n. 178/2020, come modificato dall'art. 1, comma 138, della legge n. 234/2021 e dell'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale del 20 ottobre 2022 - è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

In base a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto interministeriale del 20 ottobre 2022, nell'ipotesi in cui dette risorse, di cui al comma 1 dell'art. 6 del medesimo decreto, risultino insufficienti a fare fronte a tutte le istanze presentate dai soggetti legittimati a fruire dell'esonero, il beneficio sarà proporzionalmente ridotto per tutti i soggetti considerati così da favorire il più ampio accesso alla misura.

Ai fini del rispetto del sopra indicato limite di 50 milioni di euro annui complessivi, l'INPS provvede al monitoraggio della spesa, comunicandone le risultanze al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al dipartimento per le Pari opportunità e al ministero dell'Economia e delle Finanze.

CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL'ESONERO

Il diritto alla fruizione dell'esonero è subordinato, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:

- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell'esonero, è necessario che il datore di lavoro abbia conseguito la certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna, secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale del 29 aprile 2022.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 46 del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna, le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenute ogni due anni a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, la cui veridicità e completezza è verificata dall'INL che può altresì comminare sanzioni per il caso di inottemperanza e disporre la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dal datore di lavoro, nell'ipotesi in cui l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi (cfr., l'articolo 46, comma 4, del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna).

Pertanto, laddove il datore di lavoro beneficiario dell'esonero in oggetto occupi più di cinquanta dipendenti, la spettanza dell'agevolazione è subordinata all'assenza dei citati provvedimenti di sospensione da parte dell'INL e, dunque, presuppone la corretta presentazione del rapporto biennale, secondo le modalità indicate nel decreto del 29 marzo 2022, emanato dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 20/2022).

I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dello sgravio contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento di tutte le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

A tale fine l'INPS provvede ai necessari controlli anche attraverso le informazioni rese disponibili, nell'ambito delle specifiche competenze, dal dipartimento per le Pari opportunità, dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dall'INL.

COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Sotto il profilo soggettivo, l'esonero contributivo introdotto dall'art. 5 della legge n. 162/2021 è rivolto a tutti i datori di lavoro del settore privato, così come individuati nel precedente paragrafo *“datori di lavoro che possono accedere al beneficio”*.

In relazione alla normativa comunitaria, il suddetto esonero contributivo, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l'utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. La sua applicazione, infine, prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa.

Per le sue caratteristiche, la norma non risulta, pertanto, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Si ritiene, di conseguenza, che il predetto esonero non sia suscettibile nella disciplina di cui all'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali.

COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI

Considerato che l'agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero pari al massimo all'1% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, si ritiene che la stessa sia cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi agevolativi.

PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE ALL'ESONERO. ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO

Ai fini dell'ammissione all'esonero in oggetto, i datori di lavoro del settore privato in possesso della certificazione della parità di genere conseguita entro il 31 dicembre 2022, per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato o dei soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della legge n. 12/1979, potranno inoltrare apposita domanda all'INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza *on-line* **“PAR_GEN”** appositamente predisposto dall'Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata *“Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”*.

Per l'anno 2022, al fine di garantire la possibilità di accedere all'esonero in esame a tutti i datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere nel corso dell'annualità considerata e trattandosi di una prima attuazione di detta misura, le domande volte al riconoscimento dell'agevolazione possono essere presentate a decorrere dal **27 dicembre 2022** e fino al **15 febbraio 2023**. Resta fermo che, ai fini dell'ammissibilità all'esonero, i datori di lavoro dovranno essere in possesso della certificazione **entro il 31 dicembre 2022**.

La domanda telematica di autorizzazione all'esonero contiene le seguenti informazioni:

1) i dati identificativi del datore di lavoro;

- 2) la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all'art. 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- 3) l'aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato art. 46-bis;
- 4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato art. 46-bis;
- 5) il periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato art. 46-bis;
- 6) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere di cui al citato art. 46-bis.

Con specifico riferimento all'elaborazione delle istanze, si precisa che le domande legittimamente inoltrate dai datori di lavoro rimarranno nello stato "trasmessa" fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata al termine del periodo volto all'acquisizione delle istanze. Al termine delle elaborazioni, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza *on-line*, l'ammontare dell'esonero che potrà essere fruito.

Al riguardo, si precisa che l'INPS autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione del beneficio, quale esonero non superiore all'1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui.

Le istanze per le quali sarà riconosciuto l'intero ammontare dell'esonero spettante, pari all'1% della contribuzione datoriale – nei limiti di 50.000 euro annui – saranno contrassegnate dallo stato "Accolta".

Come già chiarito nel precedente paragrafo "*assetto e misura dell'esonero e risorse stanziare*", nell'ipotesi di insufficienza delle risorse, l'esonero spettante sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato domanda e con riferimento al limite di spesa di 50 milioni di euro annui previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale del 20 ottobre 2022.

Qualora sia necessario procedere al proporzionamento delle risorse per l'intera platea dei destinatari le istanze saranno contrassegnate dallo stato "Accolta parziale".

All'esito dell'elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell'esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) "4R", che assume il seguente nuovo significato "Azienda autorizzata all'esonero di cui all'articolo 5 della legge n. 162/2021".

La misura di esonero potrà, di conseguenza, trovare applicazione per i soli datori di lavoro a cui, in base alle informazioni presenti negli archivi dell'Istituto, è stato attribuito il codice di autorizzazione (CA) "4R".

Il beneficio, per l'ammontare dell'importo autorizzato, potrà essere fruito per l'intero periodo di validità della certificazione, a partire dal primo mese di validità della stessa.

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell'esonero, il dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicherà periodicamente all'INPS i dati identificativi dei datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della

certificazione di parità di genere di cui all'art. 46-bis del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna.

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DELL'ESONERO NELLA SEZIONE <POSCONTRIBUTIVA> DEL FLUSSO UNIEMENS

I datori di lavoro a cui sia stato attribuito il CA "4R" all'esito dell'accoglimento dell'istanza - e per le mensilità di validità della certificazione - che intendono fruire dell'esonero contributivo previsto dall'art. 5 della legge n. 162/2021, esporranno a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento sul modulo d'istanza *On-Line* all'interno del Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) la quota di esonero spettante, valorizzando all'interno dell'elemento <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione "L238", avente il significato di "Conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n.162/2021", e nell'elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo dell'esonero da conguagliare.

Per il recupero delle mensilità pregresse - dal primo mese di validità della certificazione al mese precedente l'esposizione del corrente - i datori di lavoro valorizzeranno all'interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione "L239", avente il significato di "Arretrato conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n.162/2021", e nell'elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DELL'ESONERO NELLA SEZIONE <LISTAPOSPA> DEL FLUSSO UNIEMENS

I datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che rientrano nel novero di quelli che possono accedere al beneficio in oggetto, e che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza, dovranno esporre l'importo dell'esonero a partire dal flusso UniEmens "ListaPosPA" di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento, valorizzando, per il periodo di validità della certificazione, l'elemento <AltriImportiAConguaglio> secondo la modalità di seguito illustrata:

- nell'elemento <TipologiaConguaglio> si dovrà indicare il valore: **002** "Conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n.162/2021";
- nell'elemento <ImportoConguaglio> si dovrà indicare l'importo oggetto di esonero del mese nella misura e nei limiti previsti dalla norma.

*Per il recupero delle mensilità pregresse - dal primo mese di validità della certificazione al mese precedente l'esposizione del corrente - il flusso UniEmens "ListaPosPA" dovrà essere compilata utilizzando come <TipologiaConguaglio> il Codice: **003** "Arretrato Conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n.162/2021", indicando nell'elemento <ImportoConguaglio> il totale dell'esonero relativo ai periodi pregressi.*

**MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL'ESONERO PER I DATORI DI LAVORO CON POSIZIONE
CONTRIBUTIVA AGRICOLA (CIDA)**

Per i datori di lavoro agricoli ai quali, a seguito dell'accoglimento dell'istanza *on-line* "PAR_GEN" all'interno del Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) è stato attribuito centralmente il codice di autorizzazione 4R "Azienda autorizzata all'esonero di cui all'articolo 5 della legge n. 162/2021", la procedura automatizzata a livello centrale determina per ciascun mese, compreso nel periodo di validità della certificazione, l'importo dell'esonero spettante nei limiti dell'importo autorizzato riparametrato e applicato su base mensile.

In particolare, a decorrere dalla quarta emissione dell'anno 2022 l'importo dell'esonero di cui all'art. 5 della legge n. 162/2021, spettante per i flussi mensili inviati nel relativo periodo, sarà indicato nel Prospetto Riepilogativo F24.

Nel prospetto della quarta emissione 2022 sarà indicato anche l'importo dell'esonero spettante per i periodi retributivi del medesimo anno compresi nel periodo di validità della certificazione e indicati nei flussi inviati per la seconda e terza emissione 2022.

**MISURE IN MATERIA DI WELFARE AZIENDALE ADOTTATE CON I DECRETI AIUTI BIS E QUATER
ISTRUZIONI INPS SUI PROFILI DI NATURA PREVIDENZIALE**

Il d.lgs. n. 314/1997, novellando l'art. 12 della legge n. 153/1969, ha introdotto il principio della unificazione della retribuzione imponibile fiscale e previdenziale, stabilendo espressamente che l'assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avvenga sulla medesima base determinata a fini fiscali a norma dell'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi, TUIR), salvo specifiche deroghe giustificate dalla diversa natura del prelievo previdenziale.

Nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali occorre tenere conto altresì del regime di esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. *fringe benefit*) se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a 258,23 euro, come previsto dal comma 3 del citato art. 51. Il superamento del suddetto importo comporta l'inclusione nel reddito di lavoro dipendente anche della quota di valore inferiore al medesimo limite e, di conseguenza, l'assoggettabilità per l'intero valore al prelievo previdenziale.

In materia di *fringe benefit*, con l'art. 12 del d.l. 9/8/2022 n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21/9/2022 n. 142, recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali" (decreto Aiuti bis), **il legislatore ha introdotto una disciplina in deroga al predetto art. 51, comma 3, del TUIR, che, limitatamente al periodo d'imposta 2022, interviene per fissare un nuovo limite massimo di esenzione** (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 32 e 36 del 2022) - **ulteriormente elevato, da ultimo, con il d.l. 18/11/2022 n. 176** (decreto Aiuti quater - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 43/2022) - **e per ampliare le tipologie di *fringe benefit* concessi al lavoratore**.

In particolare, con l'art. 3, comma 10, lettera b), del d.l. n. 176/2022, è stata disposta l'elevazione della soglia di esenzione fino a 3.000 euro ⁽¹⁾, per l'anno 2022, del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51, comma 3, del TUIR, includendo, per il solo anno 2022, tra i c.d. *fringe benefit*, anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti "per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale" (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 43/2022).

L'innalzamento della soglia di esenzione rileva anche ai fini della determinazione dell'imponibile previdenziale.

Inoltre, come recentemente precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41/2022), la predetta disposizione, **per il solo anno d'imposta 2022, estende l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 51, comma 3, del TUIR, in deroga alla disciplina generale, anche alle somme di denaro, anticipate o rimborsate dal datore di lavoro, per il pagamento di utenze domestiche del lavoratore dipendente, intendendosi come tali le utenze riguardanti immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo**

(¹) L'art. 3 del d.l. n. 176/2022, modificando l'art. 12 del d.l. n. 115/2022 (che già aveva innalzato la soglia da 258,23 a 600 euro), eleva la soglia di esenzione da 600 a 3.000 euro, confermando fra i *benefit* le somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. Sono altresì comprese le utenze che vengono ripartite fra i condomini (per es., quelle idriche o di riscaldamento), con riferimento alla quota rimasta a carico, e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfettario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.

Al riguardo, giova sottolineare che, trattandosi di somme di denaro riferite a una determinata tipologia di spesa, il datore di lavoro dovrà acquisire e conservare idonea documentazione che attesti che le somme anticipate o rimborsate siano state impiegate per lo scopo prefissato e l'inclusione delle stesse nel limite previsto (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 41 e 43 del 2022) ⁽²⁾.

Si rammenta che restano, in ogni caso, riconducibili al regime di esclusione, di cui al citato comma 3 dell'art. 51 del TUIR, le erogazioni in natura sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi di importo non superiore al limite previsto dal legislatore; ai fini della determinazione del valore da attribuire ai beni e servizi offerti la verifica della soglia di esenzione avviene ai sensi dell'art. 9 del TUIR. Per i voucher ⁽³⁾ la soglia deve essere verificata con riferimento all'insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito a titolo di *fringe benefit* nello stesso periodo di imposta.

Resta fermo che, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, risultino complessivamente superiori al predetto limite di 3.000 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione l'intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.

⁽²⁾ Si rinvia alle indicazioni fornite con la citata circolare n. 35/E dell'Agenzia delle Entrate e si ricorda in proposito che, **fatta salva l'applicazione del regime in deroga previsto per il 2022, la disciplina ordinaria dei *fringe benefit* di cui all'art. 51 comma 3, riguarda generalmente le sole erogazioni in natura (cfr., da ultimo, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016 – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2016), con esclusione di quelle in denaro per le quali, resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente (a eccezione delle esclusioni specificatamente previste, tra cui, a titolo esemplificativo, quelle di cui all'art. 51, comma 2, lett. f-bis), del TUIR, ossia "le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa a essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari")**.

⁽³⁾ L'art. 1, comma 190, lett. b), della legge n. 208/2015, ha novellato l'art. 51 del TUIR, introducendo il comma 3-bis, secondo cui ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. La norma, pertanto, chiarisce la generale possibilità di erogazione dei *benefit* di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 51 del TUIR, in forma di voucher. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio, per l'intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare. Con riferimento alle altre caratteristiche e alle modalità di fruizione dei *benefit* corrisposti mediante voucher, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, del 25 marzo 2016, di attuazione dell'art. 1, commi da 182 a 191, della legge n. 208/2015, e ai chiarimenti forniti in merito con la circolare n. 28/E del 2016 dell'Agenzia delle Entrate (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2016).

D'altra parte, si evidenzia che **la specifica fattispecie del c.d. bonus carburante** introdotta con l'art. 2 del d.l. n. 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022 (la quale prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell'art. 51, comma 3, del TUIR, per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore – CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 43, 41, 28, 25 e 12 del 2022), **costituisce un'ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal medesimo art. 51, comma 3** (cfr. la circolare 27/E del 14 luglio 2022 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 28/2022 - e, da ultimo, quella già citata 35/E del 2022 dell'Agenzia delle Entrate - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41/2022). Si osserva, pertanto, che se il valore in questione è superiore a 200 euro lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

Ne consegue che, al fine di fruire dell'esenzione da imposizione ai sensi dell'art. 51, comma 3, del TUIR, i beni e i servizi erogati, **nel periodo d'imposta 2022, dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 3.000 euro per l'insieme degli altri beni e servizi come sopra descritti.**

Le disposizioni in esame rilevano, limitatamente al periodo d'imposta 2022, anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato, ai sensi dell'art. 1, comma 184 e seguenti, della legge n. 208/2015, con il bonus carburante e/o con i fringe benefit. Al riguardo, si precisa che, anche nell'ambito dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, sia di importo superiore ai limiti previsti dalle rispettive disposizioni (200 euro per il bonus carburante e/o 3.000 euro per i fringe benefit, previsti nel regime temporaneo per il 2022 dell'art. 51, comma 3, del TUIR), ciascun valore concorrerà interamente a formare il reddito di lavoro dipendente.

Alla luce e in conseguenza del quadro normativo fino a qui delineato, con il messaggio 22/12/2022 n. 4616, l'INPS ha fornito i seguenti chiarimenti.

2. OPERAZIONI DI CONGUAGLIO IN CAPO AI DATORI DI LAVORO

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai *fringe benefit* e/o al bonus carburante risultino superiori ai citati limiti rispettivamente previsti per il periodo d'imposta 2022, il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Per la determinazione dei limiti citati si dovrà tenere conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits e/o del bonus carburante dal medesimo erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l'IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

- porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei *fringe benefits* e/o del bonus carburante dagli stessi corrisposto nel periodo d'imposta 2022 qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000 euro (in relazione ai *fringe*

benefit) e superiore a 200 euro (in relazione al bonus carburante) e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno;

- provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore ai predetti limiti (3.000 euro per i *fringe benefit* e/o 200 euro per il bonus carburante), il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

3. ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL RECUPERO DELLA CONTRIBUZIONE VERSATA. MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'OPERAZIONE DI CONGUAGLIO NELLA SEZIONE <POSCONTRIBUTIVA> DEL FLUSSO UNIEMENS

Ai fini del recupero della quota di *fringe benefit* erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione i datori di lavoro potranno procedere:

1. secondo le modalità descritte nel seguente paragrafo 3.1, soluzione da applicare esclusivamente nelle denunce di competenza dicembre 2022;
2. secondo le modalità descritte nel paragrafo 3.2, soluzione *una tantum* da applicare esclusivamente nelle denunce di competenza gennaio 2023 e febbraio 2023;
3. secondo le modalità standard, con i flussi di regolarizzazione, per ciascuna competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del *fringe benefit*. Tale modalità va utilizzata in tutti i casi in cui le due modalità precedenti non sono applicabili.

3.1 Gestione *fringe benefit*. Utilizzo Variabili retributive

Nella denuncia di competenza dicembre 2022 sarà possibile utilizzare la sezione <VarRetributive>, con le variabili retributive riportate di seguito, per ciascuna competenza del 2022, che dovrà essere valorizzata singolarmente in <AnnoMeseVarRetr>, interessata da *fringe benefit*:

- FRIBEN: da utilizzare per la competenza specifica, indicata in <AnnoMeseVarRetr>, in cui c'è un imponibile da abbattere, con riferimento all'importo del *fringe benefit* per la medesima competenza.

Si ricorda che l'imponibile originario della competenza specifica deve essere maggiore uguale all'importo presente in <ImponibileVarRetr>, altrimenti in fase delle verifiche e dei controlli *ex-post*, l'effetto della variabile per la competenza indicata sarà annullato, ripristinando la denuncia in essere.

- FRBDIM: da utilizzare, eventualmente congiuntamente a FRIBEN, nel caso in cui per la competenza specifica c'è eccedenza massimale. Se l'eccedenza massimale presente per la competenza <AnnoMeseVarRetr>:
 - è maggiore uguale dell'importo del *fringe benefit* per la medesima competenza, va utilizzata esclusivamente tale variabile retributiva, senza utilizzare la variabile FRIBEN, per abbattere l'importo del *fringe benefit*;
 - è minore dell'importo del *fringe benefit* per la medesima competenza, si utilizza tale variabile per annullare l'eccedenza massimale e la variabile FRIBEN per abbattere la parte restante dell'importo del *fringe benefit*, con la considerazione riportata nella nota del punto precedente.
- FRBMAS: da utilizzare per riportare parte dell'eccedenza massimale, presente nelle denunce di competenze successive a quelle interessate dai *fringe benefit*, nell'imponibile, per effetto

della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti. Ossia, se viene ridotto l'imponibile di un importo pari a X nelle specifiche competenze interessate, nelle competenze successive, ove presente l'eccedenza massimale, parte di questa, fino a un importo pari a X, dovrà essere riportata nell'imponibile, a partire dalla prima competenza utile. A tale fine, l'Istituto effettuerà verifiche e controlli *ex-post*.

Dove richiesto deve essere valorizzato opportunamente, per la competenza specifica, il contributo in <ContributoVarRetr>.

3.2 Gestione *fringe benefit*. Flussi di variazione massiva d'ufficio

I datori di lavoro che intendono avvalersi dell'opzione 2, sopra riportata, prima di procedere alla trasmissione della denuncia relativa al periodo di competenza gennaio 2023 o febbraio 2023, dovranno dichiarare di avvalersi della procedura di recupero tramite cassetto bidirezionale, utilizzando lo specifico oggetto "FRINGE BENEFIT FINO A € 3000", allegando apposita dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro che attesti che quanto esposto nella relativa denuncia retributiva/contributiva (flusso Uniemens), secondo le indicazioni sotto riportate, corrisponde a ciò che è stato erogato a titolo di *fringe benefit*.

Tale dichiarazione comporterà l'automatica generazione di un *ticket* corrispondente al protocollo INPS attestante l'avvenuto invio della comunicazione bidirezionale, il quale dovrà essere esposto nel flusso Uniemens, come specificato di seguito.

Il protocollo viene rilasciato in modo asincrono rispetto all'invio della comunicazione, per cui sarà onere del datore di lavoro attendere il relativo rilascio prima di inviare la denuncia contributiva di competenza gennaio 2023 o febbraio 2023.

Una volta in possesso del *ticket*, i datori di lavoro dovranno valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, per ciascun mese interessato, i seguenti elementi della sezione <InfoAggcausaliContrib>:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore "FRBI", avente il significato di "Recupero Fringe Benefit Art. 12 decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il numero di *ticket*\protocollo INPS rilasciato dal cassetto previdenziale del contribuente;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese in cui è avvenuta l'erogazione oggetto del recupero;
- nell'elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l'imponibile da detrarre nel mese riferito al *fringe benefit*;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato 0 (zero), in quanto la contribuzione sarà determinata automaticamente dai processi di gestione contributiva dell'Istituto.

I dati esposti con il codice "FRBI" non avranno valenza né contributiva né retributiva (ai fini della posizione assicurativa) nella denuncia di esposizione (gennaio 2023 - febbraio 2023); tali dati avranno valenza dichiarativa, utili alla creazione delle Regolarizzazioni DM\VIG, necessari per l'individuazione dell'imponibile corretto relativo ai mesi oggetto del recupero.

L'Istituto, una volta ricostruita la denuncia mensile contenente i dati sopra esposti, procederà alla generazione automatizzata di flussi regolarizzativi, i quali andranno a modificare, per ogni singolo mese indicato nell'elemento <AnnoMeseRif>, l'imponibile dei lavoratori interessati, solamente se il datore di lavoro per il medesimo lavoratore e per la medesima competenza non abbia già utilizzato le variabili FRIBEN e FRBDIM di cui al paragrafo 3.1.

Il nuovo valore sarà uguale all'imponibile presente nella denuncia originaria meno il valore esposto in <BaseRif> del mese di riferimento, sempre se tale differenza risulti positiva (non saranno generati flussi di regolarizzazione nei casi in cui il nuovo imponibile sia negativo).

Il nuovo imponibile, così determinato, sarà il valore utile da prendere in considerazione per eventuali future variazioni da parte dei datori di lavoro, sul mese di riferimento.

A valle della procedura sopra descritta verrà fornito riscontro tramite il cassetto previdenziale del contribuente con medesimo oggetto della richiesta.

Il credito derivante dai flussi regolarizzativi generati dalla procedura potrà essere fruito con le modalità fornite dall'Istituto con l'accluso messaggio n. 5159 del 22 dicembre 2017.

Si evidenzia che l'elaborazione, sottesa al precedente punto 2, sarà eseguita una sola volta per le denunce di competenza gennaio 2023 e una sola volta per le denunce di competenza febbraio 2023, per ciascun lavoratore e per le competenze indicate, al fine di evitare la continua generazione automatica dei flussi di regolarizzazione, qualora nel futuro fossero inviate denunce di variazione per la competenza di gennaio 2023 e/o di febbraio 2023.

In definitiva, per uno stesso lavoratore e per una medesima competenza verrà generato automaticamente un solo flusso di regolarizzazione, che prenderà in considerazione i dati presenti negli archivi dell'Istituto al momento dell'elaborazione stessa.

Se un datore di lavoro espone i dati, per uno stesso lavoratore a parità di periodi interessati, sia nella denuncia di competenza gennaio 2023 che nella denuncia di febbraio 2023, i dati presenti nella denuncia di febbraio 2023 sono da considerarsi sostitutivi rispetto a quelli presenti nella denuncia di gennaio 2023.

Se un datore di lavoro per un lavoratore abbia utilizzato la modalità di recupero indicata nel paragrafo 3.1, l'Istituto prima di procedere con l'elaborazione di cui al paragrafo 3.2 verificherà la coerenza e congruenza del recupero effettuato tramite la modalità del paragrafo 3.1 e qualora rilevasse situazioni non congruenti non procederà con la creazione automatica dei flussi di regolarizzazione.

Si evidenzia altresì che il codice "FRBI" potrà essere esposto fino al 31 marzo 2023 e che, dopo tale data, si dovrà procedere con i flussi di regolarizzazione.



Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti

Roma, 22-12-2017

Messaggio n. 5159

OGGETTO: Gestione DM10 passivi, note di rettifica passive e Dm10Vig passivo

Con il presente messaggio, a seguito delle segnalazioni pervenute, si riepilogano le modalità operative per la gestione delle denunce passive, delle note di rettifica passive e dei DM10Vig passivi.

La denuncia passiva, saldo a credito azienda, potrà essere oggetto di richiesta di rimborso attraverso l'apposita procedura telematizzata. In alternativa l'importo potrà essere utilizzato in compensazione F24 o richiesto in compensazione con eventuali partite debitorie: in particolare, la richiesta di compensazione con altre partite debitorie dovrà essere trasmessa, come di consueto, mediante l'apposita istanza telematizzata **Dichiarazione Compensazione**.

Una volta completata la fase di calcolo delle denunce mensili, la procedura, in presenza di differenze contributive, può generare delle note di rettifica attive o **passive**.

Le note di rettifica, visualizzabili anche all'esterno sin dal momento della loro generazione, sono gestibili dagli operatori di sede dal momento in cui risultino in stato EMESSO. Anche le note di rettifica passive, al pari di quelle attive, sono notificate alle aziende per le opportune valutazioni.

La nota di rettifica passiva, **emessa e notificata** ai datori di lavoro mediante posta elettronica certificata o in caso di assenza di PEC, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, potrà essere oggetto di richiesta di rimborso attraverso l'apposita procedura telematizzata. In alternativa l'importo potrà essere utilizzato in compensazione F24 o richiesto in compensazione con eventuali partite debitorie: in particolare, la richiesta di compensazione con altre partite debitorie dovrà essere trasmessa, come di consueto, mediante l'apposita istanza telematizzata

Dichiarazione Compensazione.

Per evitare di generare inadempienze per indebite compensazioni, gli operatori di sede dovranno porre particolare attenzione nella lavorazione delle compensazione F24, verificando l'esistenza delle note di rettifica passive anche se non ancora transitate ai debiti.

Si rammenta, inoltre, che anche le note di rettifica passive, al pari di ogni altro debito dell'INPS, potranno essere autonomamente utilizzate dalle Strutture territoriali a copertura di altre inadempienze solo decorso un anno dall'emissione.

Infatti, se l'Istituto è creditore di una somma e il contribuente risulta avere un debito, resta salva la possibilità di utilizzare le somme che costituiscono l'evidenza a credito del partitario ancor prima dello scadere dei 12 mesi. Ciò impone, tuttavia, la preventiva comunicazione al contribuente e la sua successiva accettazione, al fine di evitare, da parte dello stesso, l'utilizzo del medesimo credito in compensazione diretta sul modello F24 con le partite a debito in esso indicate.

Il credito dell'azienda generato da una regolarizzazione contributiva relativa a periodi precedenti (DM10Vig), dovrà essere chiesto a rimborso o posto in compensazione legale con altre partite debitorie.

Per questa tipologia di crediti non è prevista la compensazione attraverso il modello F24.

La compensazione viene effettuata d'ufficio dall'INPS o su richiesta dell'azienda.

La richiesta deve essere presentata alla Struttura territoriale INPS che ha in carico la posizione aziendale mediante l'apposita istanza telematizzata **Dichiarazione Compensazione.**

Anche in questo caso, analogamente a quanto previsto per le denunce passive e le note di rettifica passive, le partite creditorie e debitorie dell'azienda si elidono, fino a concorrenza del minore importo, dal momento in cui ha inizio la loro coesistenza. L'accertamento effettuato dall'INPS ha valore meramente dichiarativo, pertanto gli effetti della compensazione si verificano di diritto.

Determinare il momento in cui si verifica la compensazione legale è importante al fine di stabilire l'eventuale applicazione di sanzioni e interessi.

Qualora a seguito della compensazione residui ancora un debito per contributi a carico del datore di lavoro, quest'ultimo dovrà essere maggiorato dei relativi oneri accessori calcolati dalla data in cui i contributi erano dovuti fino alla data di pagamento.

Si rappresenta, infine, che contestualmente alla pubblicazione del presente messaggio, l'oggetto Rimborsi/compensazioni DMP/RTP/DMV passivi verrà inibito per nuove richieste.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

<p style="text-align: center;">LAVORATORI FRAGILI MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI PERIODI DI LAVORO AGILE</p>

Relativamente all'argomento in oggetto, di seguito quanto diramato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il 31 dicembre u.s.

«Considerato che la legge n. 197 del 29 dicembre 2022, articolo 1, comma 306 ha prorogato fino al 31 marzo 2023 il diritto per i **lavoratori fragili** di svolgere la prestazione lavorativa in **modalità di lavoro agile** (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 46, 44, 39, 32 del 2022, N.d.R.), si informa che **fino al 31 gennaio 2023** le relative comunicazioni per i soggetti "fragili", ovvero coloro che sono affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute di cui all'art. 17, comma 2, del DL 24 dicembre 2021, n. 221 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2022, N.d.R.), dovranno essere trasmesse mediante l'applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato "Smart working semplificato". Tale modalità potrà essere utilizzata fino al 31/01/23 unicamente per i lavoratori "fragili" per periodi di lavoro agile con durata "collocata" **non oltre al 31 marzo 2023**.

Si dà altresì avviso che **dal primo febbraio 2023** le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori fragili aventi per oggetto il periodo di lavoro agile dal 01/02/23 al 31/03/23 dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria sull'applicativo disponibile sempre al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato però "Lavoro agile".

Resta fermo che le comunicazioni dei periodi di lavoro agile per le restanti categorie di lavoratori soggetti alla procedura ordinaria dovranno continuare a essere trasmesse mediante l'applicativo "Lavoro agile" già in uso».

**FRINGE BENEFIT E VALORI 2023
PUBBLICATE LE TABELLE DELL'ACI**

Di seguito riportiamo quanto pubblicato il 29 dicembre u.s. su “Fisco Oggi”, rivista dell’Agenzia delle Entrate, sui prospetti - online - con i costi chilometrici di veicoli e motocicli per calcolare il reddito che deriva dall’uso promiscuo dei mezzi di trasporto aziendali (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022).

«Con il [comunicato](#) pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale l’Agenzia delle entrate ha reso note le tabelle elaborate dall’Automobile club, utili a calcolare, per ogni tipo di veicolo, a seconda della quantità dell’uso privato, l’esatta maggiorazione dell’imponibile da aggiungere a quello da lavoro dipendente per il prossimo anno, per chi fruisce di tale beneficio.

Per riepilogare, ricordiamo che la concessione al dipendente in uso anche promiscuo del veicolo aziendale è considerato un fringe benefit: reddito maturato in relazione a compensi diversi dal denaro, soggetto a tassazione, come indicato all’ [articolo 51](#) del Tuir.

Ognuna delle undici tabelle dell’Aci pubblicate ieri e valide per il 2023, fa riferimento a specifici gruppi di veicoli:

- [autoveicoli a benzina in produzione](#)
- [autoveicoli a gasolio in produzione](#)
- [autoveicoli a benzina-gpl e benzina-metano in produzione](#)
- [autoveicoli elettrici ed ibridi plug-in in produzione](#)
- [autoveicoli a benzina fuori produzione](#)
- [autoveicoli a gasolio fuori produzione](#)
- [autoveicoli a benzina-gpl e benzina-metano fuori produzione](#)
- [autoveicoli ibrido-benzina e ibrido-gasolio fuori produzione](#)
- [autoveicoli elettrici e ibridi plug-in fuori produzione](#)
- [motoveicoli](#)
- [autocaravan](#)

Per quantificare il valore dei *fringe benefit* le tabelle tengono conto anche di una importante novità di politica ambientale, introdotta dal [comma 632](#) della legge di bilancio per il 2020. Per gli autoveicoli, i ciclomotori e i motocicli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo a partire dal 1° luglio del 2020, la percentuale da prendere in considerazione, dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale (15.000 chilometri), è così quantificata:

- 25% per i veicoli con emissioni non superiori a 60 grammi per chilometro (g/km di Co²)
- 30% per emissioni superiori a 60 g/km ma non a 160

- 50% con emissioni da 160 a 190 g/km
- 60% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 19.

Alle tabelle si deve fare riferimento anche per calcolare l'indennità che il datore di lavoro corrisponde al dipendente che ha utilizzato il mezzo proprio per una trasferta effettuata in un Comune diverso da quello in cui risiede (vedi "[Trasferte con mezzo proprio, per il fisco rilevano le tariffe Aci](#)")».

**LEGGE DI BILANCIO 2023
PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO**

Di seguito riportiamo le principali novità per i datori di lavoro contenute nella legge (di Bilancio 2023) 29/12/2022 n. 197, pubblicata lo stesso giorno nel Supplemento Ordinario n. 43 alla «Gazzetta Ufficiale» n. 303; per quelle riguardanti, in generale, lavoratori, imprese e famiglie, si rinvia a quanto contenuto nella sezione AFFARI GENERALI di questo Notiziario.

Riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività (art. 1, c. 63)

L'art. 1, comma 63, della legge n. 197/2022 stabilisce che sulle somme **erogate nell'anno 2023** l'aliquota dell'**imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali**, ex art. 1, comma 182, della legge n. 208/2015, è **ridotta dal 10 al 5 per cento** sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché sugli importi pagati sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro un limite di importo complessivo annuo di 3.000 euro.

Tale misura agevolativa è prevista a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme, a 80.000 euro (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 35/2020).

L'agevolazione si applica sui premi di risultato erogati in esecuzione di **contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU)**.

Esonero contributivo per i lavoratori (art. 1, c. 281)

Per i periodi di paga 1 gennaio - 31 dicembre 2023, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti **a carico del lavoratore** pari al:

- 2%, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro;
- 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

In entrambi i casi, la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.

Esonero contributivo per l'assunzione di percettori del Reddito di Cittadinanza (art. 1, c. 294)

Dall'1 gennaio al 31 dicembre 2023 ai datori di lavoro privati che assumano lavoratori beneficiari di Reddito di Cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sarà riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel medesimo periodo. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

N.B.: L'efficacia di tale esonero è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Esonero contributivo per l'assunzione di giovani con meno di 36 anni (art. 1, c. 297)

È esteso all'anno 2023 l'esonero contributivo del 100 per cento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per le **nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato a favore dei giovani che alla data della prima assunzione incentivata risultino avere un'età inferiore a 36 anni**. Lo sgravio è previsto a favore dei datori di lavoro, che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L'agevolazione si estende a un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro.

N.B.: L'efficacia di tale esonero è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
Sgravio contributivo per l'assunzione di donne (art. 1, c. 298)

È esteso all'anno 2023 l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, per le assunzioni a tempo indeterminato, a termine, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato effettuate nel 2023 di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

La durata del predetto esonero è pari a:

- 12 mesi in caso di assunzione a termine;
- 18 mesi in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

N.B.: L'efficacia di tale sgravio è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Smart working lavoratori fragili (art. 1, c. 306)

Fino al 31 marzo 2023, come indicato anche in un'altra circolare presente in questa stessa sezione del Notiziario, per i dipendenti fragili (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2022), il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione in modalità agile (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 46, 44, 39, 32 del 2022) anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima

categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Congedo parentale (art. 1, c. 359)

Viene incrementato di un mese il periodo di congedo parentale durante il quale spetta l'indennità pari (dal 30%) all'80% della retribuzione, da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino/dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento, riconosciuto in alternativa - o in alternativa per frazioni di periodo - alla madre o al padre (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 39/2022).

La disposizione si applica con riferimento ai genitori che terminano il periodo di congedo (di maternità/paternità) successivamente al 31 dicembre 2022.

**PORTALE DELLE FAMIGLIE, PNRR E PIATTAFORMA INTEGRATA PER LA GENITORIALITÀ
NUOVA VERSIONE DELLA PROCEDURA INPS CON L'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI
MATERNITÀ**

Con riferimento al progetto di innovazione tecnologica, denominato “Portale delle Famiglie”, realizzato nell’ambito delle attività progettuali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e segnatamente dell’intervento n. 1 “Creazione di una piattaforma integrata per la genitorialità” (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 18/2021), con il messaggio 27/12/2022 n. 4640, l’INPS ha comunicato «il rilascio di una nuova versione della procedura con l’integrazione di alcuni dati afferenti alle prestazioni della maternità».

Tale nuova funzionalità permette all’utente-genitore di consultare le sue domande afferenti ai: congedi parentali, congedi parentali a ore, congedi di maternità, congedi di paternità, assegno di maternità per i lavori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato) e riposi giornalieri della madre e del padre (c.d. riposi per allattamento). Per tali prestazioni sono stati inseriti nel Portale in oggetto alcuni dati di sintesi.

Si ricorda che il **Portale delle Famiglie** è stato già integrato con i dati afferenti alle prestazioni riguardanti l’Assegno unico e universale (AUU), il bonus asilo nido, l’assegno temporaneo per i figli minori, l’assegno di natalità (bonus bebè), il bonus baby-sitting e i centri estivi.

Il Portale presenta, inoltre, i simulatori per le prestazioni del bonus nido e dell’AUU; con tali simulatori è possibile effettuare una proiezione sull’importo massimo spettante anche in base al valore ISEE.

L’accesso al Portale avviene sul sito istituzionale www.inps.it, digitando nella barra di ricerca “Portale delle Famiglie” e selezionando tra i risultati il servizio “Portale delle Famiglie”, tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)».

**INTERESSI LEGALI E NUOVA MISURA DA GENNAIO 2023
CHIARIMENTI INPS**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto 13/12/2022 del ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2023, è stata fissata al 5 per cento in ragione d'anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 46/2022).

Di conseguenza l'INPS, con la circolare 4/1/2023 n. 2, ha fornito i seguenti chiarimenti.

**RIFLESSI SUL CALCOLO DELLE SOMME AGGIUNTIVE PER OMESSO O RITARDATO
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI**

L'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000, ha disciplinato l'ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 40/2022).

Al riguardo, si precisa che l'applicazione della previsione è subordinata all'integrale pagamento dei contributi dovuti.

La misura del 5 per cento di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (riportati nel documento allegato).

INTERESSI LEGALI SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E PREVIDENZIALI

Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall'Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2023.

In relazione a ciò, la misura dell'interesse del 5 per cento si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2023.

Periodo di validità	Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990	<i>5%</i>
16.12.1990 - 31.12.1996	<i>10%</i>
01.01.1997 - 31.12.1998	<i>5%</i>
01.01.1999 - 31.12.2000	<i>2,5 %</i>
01.01.2001 - 31.12.2001	<i>3,5 %</i>
01.01.2002 - 31.12.2003	<i>3 %</i>
01.01.2004 - 31.12.2007	<i>2,5 %</i>
01.01.2008 - 31.12.2009	<i>3 %</i>
01.01.2010 - 31.12.2010	<i>1 %</i>
01.01.2011 - 31.12.2011	<i>1,5 %</i>
01.01.2012 - 31.12.2013	<i>2,5 %</i>
01.01.2014 - 31.12.2014	<i>1 %</i>
01.01.2015 - 31.12.2015	<i>0,5 %</i>
01.01.2016 - 31.12.2016	<i>0,2 %</i>
01.01.2017 - 31.12.2017	<i>0,1 %</i>
01.01.2018 - 31.12.2018	<i>0,3%</i>
01.01.2019 - 31.12.2019	<i>0,8%</i>
01.01.2020 - 31.12.2020	<i>0,05%</i>
01.01.2021 - 31.12.2021	<i>0,01%</i>
01.01.2022 - 31.12.2022	<i>1,25%</i>
01.01.2023	<i>5%</i>

<p style="text-align: center;">LAVORO AGILE TERMINI ENTRO I QUALI INVIARE LA COMUNICAZIONE</p>
--

Il 23 dicembre 2022 il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato nel proprio “Urponline” la seguente FAQ - domanda più frequente e relativa risposta - sul lavoro agile (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 46, 44, 39, 32 del 2022, N.d.R.).

Qual è il termine entro il quale bisogna inviare la comunicazione di smart working?

«I datori di lavoro privati devono inviare la comunicazione di smart working di inizio periodo della prestazione in modalità agile o di proroga entro 5 giorni successivi rispettivamente dall’inizio della prestazione in modalità agile o dall’ultimo giorno comunicato prima dell’estensione del periodo (es. un periodo con inizio il 10 gennaio 2023 deve essere comunicato entro il 15 gennaio dello stesso anno, la proroga di un periodo precedentemente limitato al 31 marzo 2023 deve essere comunicato entro il 5 aprile dello stesso anno).

I datori di lavoro pubblici e le agenzie di somministrazione devono inviare le suddette comunicazioni entro il giorno 20 del mese successivo all’inizio della prestazione in modalità agile o, nel caso di proroga, dell’ultimo giorno del periodo comunicato prima dell’estensione del periodo (es. un periodo con inizio in un qualsiasi giorno del mese di gennaio 2023 deve essere comunicato entro il 20 febbraio dello stesso anno, la proroga di un periodo precedentemente limitato al 31 marzo 2023 deve essere comunicato entro il 20 aprile dello stesso anno)».

**AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2022/2023
ISTRUZIONI OPERATIVE**

Con l'accluso documento del 30 dicembre u.s. l'INAIL ha fornito le istruzioni operative relative all'autoliquidazione 2022/2023 riferite, in particolare, alle riduzioni contributive, alle scadenze e alle modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

Il termine di scadenza per:

- il versamento del premio di autoliquidazione (in un'unica soluzione o della prima rata) è fissato al 16 febbraio 2023;
- la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2022 è il 28 febbraio 2023.

Il premio può essere pagato anche in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% di quello annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2022 determinato dal ministero dell'Economia e delle Finanze.

I datori di lavoro che presumono di erogare nel 2023 retribuzioni per un importo inferiore a quello del 2022 devono inviare all'INAIL, entro il 16 febbraio p.v., la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte con il servizio "Riduzione Presunto", con l'indicazione delle minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nell'anno in corso.

Classificazione:
Processo: aziende
Macroattività: indirizzi normativi/operativi entrate
Attività: indirizzi normativi/operativi entrate
Tipologia: note di istruzioni normative/operative
Fascicolo: indirizzi normativi/operativi entrate 2022
Sottofascicolo: autoliquidazione
Internet: sì
Altri uffici: sì
Minisito: sì

Alle strutture centrali e territoriali

Oggetto: autoliquidazione 2022/2023. Istruzioni operative.

Si forniscono le istruzioni operative relative all'autoliquidazione 2022/2023 con particolare riferimento alle riduzioni contributive e si riepilogano le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Guida all'autoliquidazione 2022/2023 pubblicata in www.inail.it – Attività – Assicurazione – Premio assicurativo – Autoliquidazione.

A. Riepilogo scadenze/servizi e tasso di interesse per il pagamento in quattro rate

Fermo restando il termine del **16 febbraio 2023** per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2022¹ è il **28 febbraio 2023**².

I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2023.

I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici *AL.P.I. online*, che calcola anche il premio dovuto, e *Invio telematico Dichiarazione Salari*³. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2022/2023 da indicare nel modello F24 è *902023*.

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online "*Invio retribuzioni e calcolo del premio*". Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento. Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il *certificato di assicurazione dell'equipaggio*.

Le imprese armatrici devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione prevista nel servizio online la seguente documentazione:

- per il certificato *Ruolo unico*, la documentazione relativa alla consistenza della flotta;

¹ Articolo 28, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965.

² Decreto ministeriale 9 febbraio 2015.

³ A partire dall'autoliquidazione 2022-2023 la trasmissione dei dati retributivi è stata implementata con un nuovo tracciato in formato *Json*. È possibile inviare i dati sia nel formato *Json* sia nel formato *txt*. Dalla prossima autoliquidazione sarà consentito l'invio solo nel nuovo formato *Json*.

- per i certificati *Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e Appalti officina*, l'elenco dei nominativi del personale assicurato.

Si ricorda, inoltre, che se l'attività di navigazione viene esercitata in modo non continuativo le imprese armatrici devono comunicare nel corso dell'anno tramite gli appositi servizi online di *Armo/Disarmo-Assicurazione*⁴ le date di disarmo e riarmo (o le date di eventuali periodi di CIGS). Le comunicazioni individuali di Unimare non esonerano, infatti, l'armatore da tale obbligo.

Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2023, in quattro rate trimestrali⁵, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2022 determinato dal MEF e pubblicato in www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse/.

I datori di lavoro che presumono di erogare nell'anno 2023 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2022 (ad esempio per riduzione o cessazione dell'attività prevista nel 2023) devono inviare all'Inail **entro il 16 febbraio 2023** la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art.28, comma 6, d.p.r. 1124/1965), con il servizio *Riduzione Presunto*, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2023.

Analogamente, entro la stessa data gli armatori devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (ad esempio in caso di previsione di disarmo per parte dell'anno o per l'intero anno) con il servizio a loro dedicato *Riduzione presunto* per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti.

Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2023 in sostituzione dell'importo delle retribuzioni erogate nel 2022, fatti salvi i controlli che l'Istituto può disporre in merito all'effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.

Per i datori di lavoro titolari di PAT sono disponibili nel *Fascicolo aziende* le *Comunicazioni delle basi di calcolo*⁶ per l'autoliquidazione 2022/2023, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni.

Sono inoltre disponibili per le PAT i servizi *Visualizza basi di calcolo* e *Richiesta basi di calcolo* e per le PAN il servizio *Visualizzazione elementi calcolo*.

B. Riduzioni del premio assicurativo

Si riepilogano, a legislazione vigente, le riduzioni contributive che si applicano all'autoliquidazione 2022/2023:

1. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT)
2. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN)

⁴ Circolare Inail n. 35/2016.

⁵ Articolo 59, comma 19, legge n. 449/1997, come modificato dall'articolo 55, comma 5, legge n. 144/1999.

⁶ Articolo 28, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, come modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 151/2015; Circolare Inail n. 88/2015.

3. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)
4. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT)
5. Riduzione per le imprese artigiane (PAT)
6. Riduzione per Campione d'Italia (PAT)
7. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT)
8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)
9. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT)

Le riduzioni relative al Registro Internazionale e alle assunzioni di cui alla legge 92/2012 costituiscono aiuti di Stato. Pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio. Le verifiche sono effettuate tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012, con le modalità stabilite dall'articolo 10⁷ del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n.115. In caso di indebita fruizione l'importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.

1. *Riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari*⁸

La riduzione contributiva è fissata nella misura del 44,32%⁹ per la regolazione 2022 e per la rata 2023.

Per i pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne tenuti ad assicurare i familiari con i premi ordinari¹⁰, la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "3" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

2. *Sgravi della gestione navigazione per attività di pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera*¹¹

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti sono esonerate dal versamento dei premi¹² per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea.

⁷ Riguardante la *Registrazione degli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione*.

⁸ Articolo 11, comma 1, della legge n. 388/2000 che ha esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari i benefici previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998.

⁹ Articolo 1, comma 607, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

¹⁰ Circolare Inail n. 29/1984.

¹¹ Articolo 6-bis, decreto-legge n. 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998 (pesca oltre gli stretti e pesca mediterranea) e articolo 11, comma 1, della legge n. 388/2000 (per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari).

¹² Articolo 6-bis, decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca mediterranea beneficiano dello sgravio dei premi nel limite del 70%¹³ per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea.

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca costiera beneficiano della riduzione contributiva nella misura della misura del 44,32%¹⁴ per la regolazione 2022 e per la rata 2023 per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea.

Le aliquote assicurative da utilizzare per il calcolo del premio di regolazione 2022 e di rata 2023 sono riportate nella seguente tabella:

Aliquote al netto degli sgravi settore pesca

Tipologia Pesca	Regolazione 2022	Rata 2023
Oltre gli stretti	0,00%	0,00%
Mediterranea	2,19%	2,19%
Costiera	2,82%	2,82%

3. Sgravio Registro Internazionale¹⁵

Le imprese armatrici per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del Codice della navigazione¹⁶ ed imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale italiano sono esonerate dal versamento dei premi dovuti per legge.

Le navi che effettuano viaggi di cabotaggio superiori alle cento miglia possono essere iscritte nel Registro Internazionale, come previsto dall'art. 39, comma 14 bis, della legge n. 326/2003 e usufruiscono, pertanto, del beneficio dello sgravio totale dei contributi di legge.

L'esonero totale previsto per le navi iscritte al Registro internazionale è esteso, per i lavoratori che operano a bordo delle navi da crociera, alle imprese appaltatrici dei servizi complementari di camera, servizi di cucina, o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché di ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica.

Lo sgravio è esteso altresì alle imprese appaltatrici dei servizi di officina, cantiere e assimilati a bordo dei mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori di acque territoriali italiane per i lavoratori che operano a bordo di detti mezzi navali¹⁷.

L'articolo 41 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, ha esteso i benefici di cui all'articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n.457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.30, alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico

¹³ Articolo 6-bis, decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

¹⁴ Articolo 1, comma 607, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

¹⁵ Articolo 6, comma 1, decreto-legge n. 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998.

¹⁶ Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

¹⁷ Articolo 17, comma 3-bis, legge n. 856/1986 come modificato dall'articolo 13, commi 4 e 5, legge n. 488/98.

europeo ovvero per le navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Si fa riserva di fornire specifiche istruzioni a seguito dell'emanazione dei relativi decreti attuativi del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili.

3.1 Estensione dello sgravio ex art.6, comma 1, DL 457/97 conv L.30/98 alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

L'art. 88, comma 1, del decreto-legge n.104/2020, convertito nella legge n.126/2020, ha previsto dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020 l'estensione, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, dello sgravio ex art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 457/97, convertito nella legge n. 30/98.

Il periodo di estensione del suddetto sgravio è stato prorogato dapprima al 30 aprile 2021 dall'art. 1, comma 664, lettera a), della legge 178/2020, di conversione del decreto-legge n. 104/2020 e poi al 31 dicembre 2021 dall'art. 73, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 convertito nella legge 106/2021.

L'art. 4, comma 4-bis, della legge 156/2021, di conversione del decreto-legge n. 121/2021, ha nuovamente modificato l'art. 88, comma 1, prevedendo l'applicazione dello sgravio dal 1° agosto 2020 fino al 31 dicembre 2021 alle imprese armatoriali, aventi sede legale ovvero stabile organizzazione nel territorio italiano, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, relativamente al personale marittimo avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione e imbarcato sulle unità navali suddette.

Ciò premesso, sulla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2022 è stato pubblicato il decreto del 28 dicembre 2021 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante Modalità attuative per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge in favore delle imprese armatoriali previsti al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo, nonché per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare.

In particolare, il decreto chiarisce che l'ambito applicativo dei benefici è limitato soltanto a quello strettamente previdenziale (INPS) escludendo quindi che possa applicarsi anche ai premi assicurativi dell'INAIL.

4. *Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo*¹⁸

L'incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità.

La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2022 che alla rata 2023.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la *dichiarazione per benefici contributivi* trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "7" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

5. *Riduzione del premio per le imprese artigiane*¹⁹

Con effetto dal 1° gennaio 2008, è prevista in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione.

Regolazione 2022

Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2020/2021 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella "*Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781*" nella dichiarazione delle retribuzioni 2021, inviata entro il 28 febbraio 2022. La riduzione si applica alla regolazione 2022 nella misura del 5,68%²⁰.

Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione "Regolazione anno 2022 Agevolazioni" con il codice 127.

Regolazione 2023

¹⁸ Articolo 4, comma 3, decreto legislativo n. 151/2001.

¹⁹ Articolo 1, commi 780-781, legge n. 296/2006.

²⁰ Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2022.

L'applicazione della riduzione alla regolazione 2023, per l'autoliquidazione 2023/2024, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l'apposita casella "*Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781*" nella dichiarazione delle retribuzioni 2022 da presentare entro il 28 febbraio 2023.

6. *Riduzione del premio per i datori di lavoro operanti a Campione d'Italia*²¹

Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50% del premio, sia per la regolazione 2022 sia per la rata 2023.

La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 003.

7. *Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate*²²

Alle cooperative agricole e loro consorzi di cui all'art. 2, comma 1, legge 240/1984 operanti nelle zone montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% (cooperative operanti in zone montane) e del 68% (cooperative operanti in zone svantaggiate) sia alla regolazione 2022 che alla rata 2023. Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.

8. *Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci*²³

Alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui all'art. 2, comma 1, legge 240/1984 non operanti in zone montane o svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione 2022, che alla rata 2023.

Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate (punto 7).

In caso di pluralità di PAT deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie PAT dell'azienda.

Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2022 la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa.

²¹ Articolo 1-quater, decreto-legge n. 688/1985 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11/1986.

²² Articolo 9, comma 5, legge n. 67/1988, articolo 01, comma 2, decreto-legge n. 2/2006 convertito dalla legge n. 81/2006, articolo 2, comma 49, legge n. 191/2009 e articolo 1, comma 45, legge n. 220/2010.

²³ Articolo 32, comma 7-ter, decreto-legge n. 69/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, di interpretazione dell'articolo 9, comma 5 della legge n. 67/1988.

9. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11

In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi (v. d.lgs. n. 181/2000), spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.

Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato.

Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 (e prima del Regolamento CE n.800/2008), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la *dichiarazione per benefici contributivi* trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H a Y della *Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti*, pubblicata nella Guida autoliquidazione 2022/2023).

C. Apertura Servizi *online*

Si informa che i servizi telematici correlati all'autoliquidazione 2022-2023 saranno disponibili in www.inail.it a partire dalle seguenti date:

- ✓ *Riduzione di Presunto* (PAT): **4 gennaio 2023**;
- ✓ *Riduzione di Presunto* (PAN): **3 gennaio 2023**;
- ✓ *Invio telematico dichiarazione salari e VSAL* (PAT): **11 gennaio 2023**;
- ✓ *AL.P.I. online* (PAT): **11 gennaio 2023**;
- ✓ *Invio retribuzioni e calcolo del premio* (PAN): **12 gennaio 2023**;
- ✓ *Richiesta certificato assicurazione equipaggio* (PAN): **2 gennaio 2023**.

Sul portale istituzionale sono stati inoltre pubblicati i relativi manuali aggiornati a disposizione degli utenti (*Servizi online* - Istruzioni e manuali).

Il Direttore centrale
dott. Agatino Cariola

Firmatario: AGATINO CARIOLA

Motivo: Firmato Digitalmente

9

29/12/2022 15:39:06 UTC